

**La normativa nazionale e regionale per  
l'innovazione e la qualità nelle piccole e medie imprese:  
leggi, risorse, risultati e nuovi strumenti**

[NATIONAL AND REGIONAL AIDS FOR SMALL AND MEDIUM FIRMS  
IN INNOVATION AND QUALTY]

Giuseppe Calabrese

**Giugno 1997**

**Abstract**

Le possibilità offerte in Italia al finanziamento agevolato sono numerose, ma nel caso dell'innovazione e la ricerca gli strumenti realmente utili sono molto limitati. Al tradizionale intervento nazionale, negli ultimi anni si sono aggiunte le iniziative comunitarie e regionali. La situazione che si presenta alle imprese è particolarmente complesso, spesso privo di informazioni chiare e omogenee. Nei confronti delle piccole e medie imprese il legislatore ha evidenziato particolare interesse nel favorire processi di innovazione.

The chances offered in Italy for financial aids are several, but the effective instruments to foster innovation and R&D are very few. In this context, in the last decade, the initiatives of the European Union and of the Italian Regions were remarkable and have increased the opportunities for firms. Nevertheless the situation is quite confused, information are often poor, not clear, unhomogeneous. At all level, the law-makers have introduced special terms for small and medium firms to facilitate internal innovation process.

**Jel Classification:** O31; O38; R12; R58

## INDICE

<b>1. Introduzione .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Criteri di definizione dimensionale delle piccole e medie imprese .....</b>	<b>7</b>
<b>3. La normativa nazionale per la ricerca, l'innovazione tecnologica e la qualità nella piccola e media impresa .....</b>	<b>10</b>
3.1 Legge 7 aprile 1995, n. 104 .....	11
3.2 Legge 27 ottobre 1994, n. 598 .....	11
3.3 Legge 5 ottobre 1991, n. 317 .....	12
3.3.1 Contenuti innovativi della legge 317 .....	13
3.3.2 Stato di attuazione della legge 317 .....	16
3.4 Legge 11 marzo 1988, n. 67 .....	17
3.5 Legge 17 febbraio 1982, n. 46 .....	18
<b>4. La normativa regionale per la ricerca, l'innovazione tecnologica e la qualità nella piccola e media impresa .....</b>	<b>25</b>
4.1 I contenuti delle normative regionali vigenti.....	26
4.1.1 Le modalità agevolative .....	28
4.1.2 Interventi regionali per lo sviluppo dei sistemi di qualità.....	31
4.1.3 Interventi regionali per l'innovazione.....	33
4.1.4 Le risorse utilizzate ed i risultati ottenuti.....	35
4.2 I distretti industriali.....	42
4.3 I prestiti partecipativi.....	43
<b>5. Nuovi strumenti operativi: i patti territoriali e i contratti d'area .....</b>	<b>47</b>
5.1 I patti territoriali.....	48
5.1.1 Iniziative a favore dell'innovazione tecnologica nei patti territoriali .....	51
5.2 I contratti d'area.....	54
<b>6. Bibliografia.....</b>	<b>57</b>
<b>Appendice 1 - Alcuni programmi regionali per l'innovazione e la qualità con fondi europei.....</b>	<b>58</b>

## 1. Introduzione

Il quadro normativo complessivo, nazionale e regionale, per le agevolazioni all'innovazione e la qualità a favore delle piccole e medie imprese, pur riproducendo spesso la consueta incapacità programmatica, la tendenza a sopperire l'emergere di contingenze successive, la burocratizzazione eccessiva, la propensione all'accentramento decisionale, presenta ultimamente alcuni aspetti di novità di particolare interesse.

La semplificazione della procedura per la richiesta dei contributi concessi tramite il fondo per la ricerca applicata per la presentazione di progetti automatici, l'incremento dell'utilizzo dei fondi comunitari, l'attività di concertazione locale nei patti territoriali e nei distretti industriali, gli interventi sempre più mirati effettuati dalle regioni sono solo alcuni esempi.

La proliferazione di iniziative e proposte è un fattore che ha sempre contraddistinto la legislazione agevolativa in Italia. Brancati (1996) ha censito circa 550 interventi rilevanti da parte delle regioni e 14 nazionali di sostegno pubblico alle imprese. Ovviamente, non tutte afferiscono all'innovazione e alla qualità, in questo rapporto ne sono state conteggiate rispettivamente 30 regionali e 6 nazionali, ma molte di queste interagiscono o presentano pluralità di interventi. La famosissima e gettonatissima legge Sabatini (1329 del 1965) per l'acquisto di nuove macchine utensili o di produzione viene spesso considerata un finanziamento agevolato all'innovazione di processo come pure per alcuni aspetti la 341 del 1995, la 488 del 1992 o la cosiddetta legge Tremonti.

L'insieme di questi interventi deve inevitabilmente fare i conti con lo scenario economico che si sta delineando e le specificità delle piccole e medie imprese nel processo innovativo.

Innanzitutto, le risorse complessive a disposizione per le politiche industriali sono sempre più scarse, tanto più per la ricerca e l'innovazione che, come vedremo, non hanno mai beneficiato di particolare attenzione. Se si prendono in considerazione tutti gli aiuti alle imprese in termini reali tra il 1988 e il 1994 si è registrata una forte contrazione (Brancati, 1996). Riduzione della pressione fiscale e tagli alla spesa pubblica fanno supporre per i prossimi anni un'ulteriore riduzione dei fondi. Il limitato rifinanziamento della 317 del 1991 nell'ultima legge finanziaria è una chiara anticipazione di questo andamento.

In secondo luogo il ruolo assunto dall'Unione Europea come garante delle regole della concorrenza tra i Paesi membri offre sempre meno possibilità di azione e di sostegno alle peculiarità nazionali e regionali. Anche per la più piccola legge della Valle d'Aosta o del Molise è consigliata la richiesta dell'autorizzazione all'Unione Europea per poter essere completamente operativa e non rischiare la sospensione, anche nel caso in cui venga rispettato il regime *de minimis*<sup>1</sup>. In materia di ricerca e sviluppo l'Unione Europea ritiene che gli aiuti abbiano un effetto tanto più distorsivo quanto più prossima sia la R&S al mercato<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> La Commissione Europea ritiene che esista un limite, individuato in 100 mila ECU per triennio, al di sotto del quale gli aiuti alle imprese non falsino le posizioni concorrenziali.

<sup>2</sup> In particolare vengono considerate tre tipologie sequenziali di R&S ognuna delle quali con contribuzioni massime d'aiuto per non risultare distorsive della concorrenza: di base senza limiti, industriale 50% dei costi ammissibili e 75% per gli studi di fattibilità, precompetitiva 25% dei costi

Terzo, gli strumenti per una politica per l'innovazione sono limitati rispetto al consueto ventaglio di modalità agevolative. In estrema sintesi si riducono ad alcuni incentivi finanziari (contributi in conto capitale ed interesse, finanziamenti agevolati, concessione di garanzie) e infrastrutturali (centri di ricerca, agenzie per il trasferimento delle tecnologie, parchi scientifici e tecnologici, università, etc.). Quelli di natura fiscale, applicabili solo a livello nazionale, ad eccezione dell'IVA, sono legati al profitto e, quindi, di natura incerta e posticipata. Gli incentivi al lavoro, come la defiscalizzazione degli oneri sociali, non possono essere applicati.

Infine, nei confronti delle grandi imprese le PMI si trovano in posizione svantaggiata nella richiesta delle agevolazioni. Spesso la selezione avviene a monte tra chi è in grado e chi non è in grado di fare la domanda nei modi prescritti dalla legge, che spesso risultano alquanto costosi per le imprese minori (Tattara, 1996). I criteri di selezione istruiti dagli istituti di credito privilegiano il meccanismo delle garanzie reali che può offrire solo chi è in possesso di lunga e accreditata solidità patrimoniale. In genere il piccolo imprenditore non è in grado di pianificare e programmare il processo innovativo, l'innovazione è una eventualità che si manifesta spesso inaspettatamente e richiede sostegno immediato. Per queste ragioni a livello nazionale i tempi di espletamento burocratico e di assegnazione del contributo non costituiscono un incentivo ad intraprendere progetti innovativi, l'esperienza regionale, invece, proprio per la snellezza burocratica e la delimitazione degli interventi ha consentito risultati in genere soddisfacenti. E' il caso, ad esempio, degli aiuti all'introduzione dei sistemi di qualità.

Una recente indagine dell'Università Bocconi rivolta alle piccole e medie imprese ha fotografato in modo sufficientemente chiaro la situazione. Tre imprenditori su quattro richiedono che le procedure burocratiche siano semplificate e certe. Oltre l'80% degli intervistati contesta i tempi lunghi e la molteplicità di organismi con i quali deve entrare in contatto. Sempre su percentuali analoghe si riscontrano i cambiamenti troppo frequenti delle normative, seguiti dalla necessità di dover presentare una mole eccessiva di documenti spesso con poca chiarezza.

Tuttavia, il dato più inaspettato rilevato da questa ricerca è sulla conoscenza da parte delle aziende delle leggi di agevolazione. Come emerge dalla tabella A, se viene esclusa la oramai ultratrentennale Sabatini per l'acquisto dei macchinari, la galassia delle piccole e medie imprese ignora i provvedimenti di sostegno. Fa eccezione – né poteva essere diversamente visto il positivo impatto sull'intero sistema produttivo – la legge Tremonti sulla detassazione degli utili reinvestiti. Il provvedimento, che a rigore non è una legge di incentivazione in quanto agisce in maniera automatica sulla determinazione degli utili fiscali, non era stato inserito dai ricercatori nel questionario, ma è stato citato spontaneamente dagli imprenditori.

Il processo innovativo viene intrapreso a prescindere dalla possibilità di ottenere il finanziamento, se ciò si avvera si traduce in un abbattimento dei costi finanziari. Nei confronti delle politiche di incentivazione l'aspetto che sembra aver pesato

---

ammisibili e 50% per gli studi di fattibilità. In determinate situazioni, piccole e medie imprese o aree depresse i limiti possono essere raddoppiati. Per il trasferimento di tecnologia è concessa una particolare situazione di favore alle piccole e medie imprese localizzate al di fuori delle aree obiettivo 1, 2 e 5b. La Commissione normalmente non solleva obiezioni quando gli interventi agevolativi prevedono un'intensità, espressa in equivalente sovvenzione lordo, non superiore al 15% degli investimenti effettuati dalle piccole imprese, o al 7,5% nel caso di medie imprese.

maggiormente sulla relativa inefficacia delle misure adottate è rappresentato dall'incertezza riguardo a tempi, risorse, spese ammissibili a contribuzione, etc, (Brancati, 1996).

Tabella a: Livello di conoscenza delle agevolazioni da parte delle piccole e medie imprese

	Conoscenza	Domanda	Finanziamento
Legge 1329/65 (Legge Sabatini)	76,0	47,6	44,7
Legge 949/52 (Mediocredito Centrale)	44,7	19,2	18,3
Articolo 4, Legge 46/82	28,8	14,9	10,6
Leggi regionali	28,8	20,8	17,8
Fondi Bei	27,4	8,7	7,7
Fondo innovazione tecnologica	25,0	8,2	6,3
Legge 317/91	25,5	14,4	9,1
Fondo Imi per la ricerca applicata	21,2	5,8	3,8
Legge 394/81	18,3	6,7	5,3
Legge 399/87	17,8	6,7	6,3
Legge 64/86	17,8	7,7	7,2
Fondi Ceca	14,9	2,0	1,4
Legge 696/83	13,0	5,8	4,8
Legge 594/94	13,0	2,4	1,0
Altri fondi europei	9,6	4,3	3,4
Legge Tremonti (*)	4,3	4,3	4,3

(\*) La legge Tremonti non era stata inserita nel questionario

Fonte: Università Bocconi

Il quadro sinora qui descritto evidenzia una situazione in cui le leggi sull'innovazione tecnologica hanno inciso in Italia in misura limitata sui processi innovativi. Ciò è dovuto anche alla composizione degli aiuti alle imprese.

Nel 1994 la distribuzione degli aiuti al settore manifatturiero era tale per cui il 73,5% circa degli aiuti era rappresentato da abbattimenti degli oneri contributivi sul lavoro (Tab. B), l'8% era attribuito a flussi legati all'ex intervento straordinario nel Mezzogiorno, il 3% a flussi destinati specificatamente alle piccole e medie imprese (Artigiancassa e imprenditoria giovanile), il 10% era dipendente dalle politiche attivate dalle regioni e circa il 5,5% alle politiche per la diffusione di innovazioni (Fondo ricerca applicata, Fondo innovazione tecnologica, Legge Sabatini, Legge 317/91). Considerando che i due terzi degli aiuti regionali sono effettuati tramite contributi finanziari (Brancati, 1996) e una parte di questi è destinata a sostenere l'innovazione e la qualità, si può affermare con buona approssimazione che solo il 7-8% degli aiuti alle imprese industriali viene indirizzato all'innovazione.

Se si osserva l'ultimo decennio di sovvenzioni, e in particolare l'ultimo quinquennio, le due uniche componenti in crescita sono rappresentate dagli sgravi contributivi e dagli interventi regionali, pur in un contesto istituzionale che esclude da questa materia le regioni a statuto ordinario. Nel 1989 le tre leggi esistenti a favore dell'innovazione e la ricerca coprivano l'8,3% delle risorse agevolative.

“La composizione aggregata di cui si è detto evidenzia un orientamento della politica industriale che si potrebbe definire di tipo difensivo; a flussi di risorse tendenzialmente minori si accompagna una diffusione di strumenti non rivolti alla

crescita di investimenti o alla diffusione di interventi volti a favorire processi innovativi, ma erogazioni per la riduzione del costo del lavoro sempre più diffuse” (Brancati, 1996).

Tabella b: Aiuti di Stato al settore manifatturiero (%)

<b>Tipi di intervento</b>	<b>1984</b>	<b>1989</b>	<b>1994</b>
Fiscalizzazione ordinaria	43,9	21,7	47,1
Formazione lavoro	0,0	10,3	3,7
Sgravi cont. Mezzogiorno	37,4	35,2	22,8
Politiche delle Regioni	4,3	7,7	9,9
Intervento straor. Mezzogiorno	4,6	11,9	7,8
Artigiancassa	2,5	1,5	2,0
Imprenditoria giovanile	0,0	0,6	1,0
Ristrutturazione e conversione	3,0	2,5	0,1
Leasing agevolato	0,7	0,4	0,2
Fondo ricerca applicata	1,5	2,1	1,2
Fondo innovazione tecnologica	1,1	1,9	1,5
Legge Sabatini	0,8	4,3	1,9
Legge 317 del 1991	0,0	0,0	0,9
<b>Totale</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Totale in miliardi</b>	<b>14.150</b>	<b>15.152</b>	<b>15.318</b>

Fonte: Brancati, 1996

Se ciò è valido a livello nazionale, per quanto riguarda le politiche delle regioni le valutazioni sono in parte diverse. Pur nella ristrettezza degli stanziamenti a disposizione l'intervento regionale ha individuato alcuni delimitati campi di intervento in cui intervenire efficacemente a favore unicamente delle piccole e medie imprese. In molti casi le agevolazioni regionali hanno raggiunto risultati significativi, riuscendo localmente ad imprimere una accelerazione negli investimenti da parte delle imprese soprattutto in qualità e in sviluppo prodotto.

A livello nazionale, invece, se si esclude la 317 del 1991 oramai non più rifinanziata e specificatamente dedicata a favorire l'innovazione nelle piccole e medie imprese, gli unici due consistenti strumenti a sostegno dell'innovazione sono il Fondo per la ricerca applicata e il Fondo per l'innovazione tecnologica, entrambi regolati dalla legge 46 del 1982.

L'introduzione della procedura semplificata per i progetti autonomi rientranti nel Fondo per la ricerca applicata e risultati che ne sono conseguiti a favore della piccole e media impresa sono solo un esempio di come è possibile sostenere concretamente la piccola e media impresa nel processo innovativo.

## 2. Criteri di definizione dimensionale delle piccole e medie imprese

La definizione di piccola e media impresa all'interno della normativa nazionale ha subito diverse interpretazioni fino al definitivo recepimento della disciplina comunitaria. Anche le regioni hanno contribuito, per loro conto, a definire proprie limitazioni particolari diverse da quelle comunitarie o nazionali.

Nel caso in cui gli interventi agevolativi in favore dell'apparato produttivo non rimandassero implicitamente alla normativa vigente, come nel caso della legge 56 del 1986 del Piemonte, ma contemplassero aspetti definitivi per l'identificazione dimensionale dei beneficiari, il legislatore nazionale o regionale ha dovuto provvedere ad apportare le modifiche necessarie. Soprattutto per le regioni ciò ha costituito un'occasione favorevole di ripensamento e di rivalutazione delle forme e delle modalità agevolative.

Quattro sono i criteri normalmente impiegati nella definizione di piccola e media impresa: il numero di dipendenti, il fatturato, il capitale investito e il controllo societario.

La delibera del CIPI del 1979, ad esempio, riconosceva lo *status* di piccola e media impresa all'azienda con meno di 300 dipendenti, poneva limiti dimensionali al capitale investito ma non al fatturato, ed escludeva le imprese aventi collegamenti di carattere tecnico, finanziario e organizzativo, tali da configurare le stesse come appartenenti ad un gruppo imprenditoriale.

Ai fini della legge 317 del 1991<sup>3</sup>, invece, veniva definita unicamente la piccola impresa industriale avente non più di 200 dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie. Nessun riferimento era preso in considerazione per il fatturato e il controllo societario. In questo modo si continuava ad avvallare la sottocapitalizzazione delle piccole imprese italiane.

Il legislatore regionale in questo frangente ha evidenziato larga fantasia interpretativa.

Il criterio maggiormente perseguito dalle regioni nella definizione di piccola e media impresa nelle leggi per l'innovazione e la qualità è sicuramente quello del numero dei dipendenti, e spesso anche l'unico elemento definitivo (legge 9 del 1994 dell'Emilia Romagna, legge 20 del 1989 delle Marche, legge 55 del 1991 dell'Abruzzo). Tuttavia il valore di riferimento era inteso diversamente da regione a regione: minore di 250 ma maggiore di 10 in Valle d'Aosta, minore di 100 nelle Marche, minore di 200 in Umbria.

I criteri relativi ai dati di bilancio sono successivi alla disciplina comunitaria e sono stati adottati prontamente da quasi tutte le regioni. Alcune leggi regionali, comunque, avevano anticipato tali indicazioni come la legge 19 del 1991 dell'Umbria che fissava in 20 miliardi il capitale investito e in 30 miliardi il fatturato<sup>4</sup>, o la legge 84 del 1993 della Valle d'Aosta con 10 milioni ECU di capitale (limitazione valida solo per gli investimenti in ricerca e sviluppo e non per la qualità).

---

<sup>3</sup> Questa legge definiva anche la piccola impresa commerciale e la piccola impresa di servizi, anche del terziario avanzato, aventi non più di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie.

<sup>4</sup> Questa legge è forse l'unica che prevedeva autonomamente anche limiti nel controllo societario. L'impresa controllante doveva avere le stesse dimensioni di quella controllata.

Decisamente particolari le limitazioni introdotte in alcune leggi dalla di Bolzano, dalla Lombardia, dell'Umbria e dalla Sardegna.

Per la Provincia Autonoma di Bolzano possono essere ammesse solo le imprese che nei due anni precedenti la domanda risultavano con il bilancio in attivo o in pareggio, o che, dopo parere favorevole di uno o più esperti nello specifico settore, sussista la probabilità di assolvere a tale condizione entro due anni.

Inizialmente alcune regioni, come la Lombardia nella legge 34 del 1985, non avevano ritenuto di fissare una dimensione al di sotto della quale definire l'impresa minore. Secondo il legislatore lombardo tale definizione avrebbe dovuto essere differenziata a seconda del comparto industriale e dello stato nascente o consolidato del ciclo tecnologico di produzione<sup>5</sup>.

Le imprese che esportano più del 20% del loro fatturato sono favorite dalla legge 19 del 1991 dell'Umbria.

Nel caso della legge 21 del 1993 della Regione Sardegna vengono introdotte delle limitazioni geografiche considerando "ammissibili alle agevolazioni le piccole e medie imprese industriali che realizzino o raggiungano in Sardegna investimenti fissi non superiori a 36 miliardi al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario".

Con il decreto ministeriale del 22 marzo 1994 viene definitivamente recepita dal legislatore italiano la disciplina comunitaria con la quale la piccola e media impresa viene definita quando valgono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- 1) ha un massimo di 250 dipendenti<sup>6</sup>;
- 2) ha un fatturato annuo non superiore a 20 milioni di ECU<sup>7</sup> oppure un totale attivo dello stato patrimoniale non superiore a 10 milioni di ECU<sup>8</sup>;
- 3) fa capo per non più di un quarto a una o più imprese che non rispondono a questa definizione, a eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali.

Viene, altresì, definita piccola l'impresa che:

- 1) ha un massimo di 50 dipendenti;
- 2) un fatturato annuo non superiore ai 5 milioni di ECU oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore a 2 milioni di ECU;
- 3) fa capo per non più di un quarto a una o più imprese che non rispondono a questa definizione, a eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali.

---

<sup>5</sup> Inoltre, la delibera del Consiglio Regionale della Lombardia del 24 luglio 1986 ribadiva che "In coerenza con i richiami della letteratura in materia e considerando anche l'attuale momento di trasformazione del tessuto industriale e artigianale ad elevata dinamicità, che sposta la dimensione da variabile indipendente a variabile dipendente rispetto alla matrice tecnologico-organizzativa, non si ritiene comunque ragionevole assumere una definizione quantitativa di impresa minore, quanto di far convergere l'attenzione sulla capacità dell'impresa innovativa di incidere tecnologicamente sul mercato in tempi brevi e con la flessibilità propria delle imprese minori, con le loro specificità originali."

<sup>6</sup> Il numero di dipendenti di un'impresa è dato dalla media degli occupati negli ultimi 12 mesi, ivi compreso il personale in cassa integrazione, a tempo parziale o determinato, stagionale o con contratto di formazione lavoro.

<sup>7</sup> La conversione in lire viene fissato con decreto del Ministero dell'Industria.

<sup>8</sup> Il fatturato annuo o il totale dell'attivo dello stato patrimoniale sono quelli relativi all'ultimo bilancio approvato.



In entrambi i casi i tre requisiti sono cumulativi, la disciplina comunitaria concede agli stati membri la possibilità di introdurre in determinate circostanze criteri maggiormente selettivi. In Italia, ad esempio, è il caso delle imprese commerciali, turistiche o dei servizi. Inoltre in questa definizione vengono comprese le imprese agro-industriali, industriali (singole o consorziate) e artigiane a condizione che abbiano una stabile organizzazione produttiva in Italia.

Purtroppo, l'Unione Europea ha nuovamente modificato i parametri soprattutto per quanto riguarda i valori di bilancio (G.U.C.E del 30 aprile 1996, n. 107) e si renderà necessario un nuovo adattamento. I nuovi limiti sono:

Piccole imprese: meno di 50 dipendenti; fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alla definizione di piccola impresa;

Medie imprese: meno di 250 dipendenti; fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU o un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alla definizione di piccola e media impresa

Nel caso in cui un'impresa superi il 25% del controllo di un'altra impresa la soglia dimensionale rilevante ai fini dell'ammissione dell'aiuto è data dalla somma dei parametri dimensionali delle due imprese legate da vincoli di partecipazione.

La quota del 25% non ha valore nel caso in cui: la partecipazione sia detenuta da società finanziarie pubbliche, o da società a capitale di rischio o da investitori istituzionali che non esercitino alcuna forma di controllo; oppure allorquando la diffusione del capitale sia tale da non consentire l'accertamento dell'esistenza di una posizione di controllo.

La distinzione all'interno delle imprese minori è tenuta in considerazione soprattutto da alcuni legislatori regionali che rivolgono alla piccola impresa maggiori facilitazioni.

### 3. La normativa nazionale per la ricerca, l'innovazione tecnologica e la qualità nella piccola e media impresa

Il nucleo centrale degli interventi nazionali per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo delle piccole imprese è costituito dalla legge 317 del 1991 mentre non sono previste attualmente misure specifiche a favore dell'introduzione di sistemi di qualità né tantomeno per la certificazione dei prodotti e dei processi<sup>9</sup>.

Per quanto concerne le leggi che, pur non avendo valenza esclusiva, presentano specifiche facilitazioni per gli interventi in innovazione e sviluppo effettuati dalle piccole imprese devono essere, altresì, menzionate: le leggi 104 del 1995, 598 del 1994, 67 del 1988 e 64 del 1982<sup>10</sup>.

Come si può notare dalla tabella C il sistema degli incentivi dell'intervento nazionale ha favorito prevalentemente l'innovazione di processo a discapito dell'innovazione di prodotto e organizzativa. Il persistere di notevoli difficoltà di accesso all'innovazione da parte delle piccole e medie imprese dovrebbe far propendere ad una visione che non si esaurisca nel mero aspetto tecnologico.

Tabella c: la normativa nazionale a sostegno della ricerca e l'innovazione industriale

Leggi	104/95	598/94	317/91	67/88	64/82
Solo PMI	NO	SI	SI	NO	NO
Solo aree obiettivo 1, 2 e 5b	SI	NO	NO	NO	NO
Tipologia incentivo	Contr. in c/capitale Contr. in c/interesse	Contr. in c/interesse	Contr. in c/capitale Credito d'imposta	Contr. in c/capitale	Fin. Agevolati Contr. in c/capitale
Innovazione processo		SI	SI		SI
Innovazione prodotto					SI
Progetti di R&S	SI		SI		Laboratori esterni
Trasferimento Know-how	SI				SI
Servizi per PMI	SI		SI		
Altro		Tutela ambientale	Capitale di rischio	Formazione	

<sup>9</sup> Unica eccezione è la creazione di marchi di qualità prevista dalla legge 317 del 1991 a favore dei consorzi e delle società consortili.

<sup>10</sup> L'unica legge che nell'ambito degli aiuti alla ricerca e all'innovazione tecnologica non preveda migliori agevolazioni per le piccole e medie imprese è la 22 del 1987 per la realizzazione dei progetti Eureka svolti in cooperazione con altre imprese in sede internazionale o comunitaria (contributo alla spesa fino al 50% del costo ammissibile).

### 3.1 Legge 7 aprile 1995, n. 104

La legge 104 del 1995 recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento nelle aree depresse del territorio nazionale, all'articolo 6 comma 5 contiene, altresì, disposizioni in materia di agevolazioni alle attività di ricerca svolte da imprese produttrici di beni e servizi, consorzi e società consortili, società di ricerca.

In particolare le agevolazioni sono concesse per lo sviluppo delle strutture e delle attività di ricerca, il trasferimento e la diffusione dei risultati scientifici soprattutto nei confronti delle piccole e medie imprese, sviluppo di infrastrutture di comunicazione e di servizi di rete, monitoraggio e programmazione tecnologica, formazione.

Le aree interessate sono quelle individuate dalla UE per gli obiettivi 1 (Mezzogiorno), 2 e 5b (rispettivamente, zone in declino industriale e aree rurali marginali del Centro-Nord). Per le piccole e medie imprese sono previste percentuali maggiori in termini di ESL (equivalente sovvenzione lordo) o di ESN (equivalente sovvenzione netto) a seconda della tipologia del progetto di ricerca (di base o applicata) e l'area di localizzazione (obiettivo 1, 2 o 5b). Oltre alle imprese rientrano tra i soggetti interessati anche gli enti pubblici di ricerca, le università e le regioni.

I fondi stanziati dal CIPE con la delibera dell'8 agosto 1996 ammontano a 500 miliardi che potrebbero duplicarsi per il cofinanziamento dell'Unione Europea. Le iniziative gestite dai soggetti pubblici potranno essere finanziate tramite contributi in conto capitale fino al 100%, mentre per i privati i fondi potranno coprire mediamente fino al 60-65% dei costi preventivati. In quest'ultimo caso i contributi potranno essere sia in conto capitale, sia in conto interesse.

Malgrado che sia stata già superata la scadenza per la presentazione delle domande (15 ottobre 1996), allo stato attuale il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica non ha ancora emanato i provvedimenti di attuazione. Le domande pervenute al ministero sono state 780 per un totale di investimenti pari a 10 mila miliardi.

### 3.2 Legge 27 ottobre 1994, n. 598

La legge 598 del 1994 consente l'erogazione di contributi in conto interesse per finanziamenti concessi dagli istituti di credito convenzionati con il Mediocredito Centrale a favore esclusivamente delle piccole e medie imprese per progetti di innovazione tecnologica di processo o di tutela ambientale. Inoltre, la legge ha come obiettivo primario l'alleggerimento dell'esposizione bancaria delle piccole e medie imprese trasformando i debiti da breve a medio termine.

Le piccole e medie imprese industriali aventi i parametri dimensionali comunitari, senza limitazioni territoriali, hanno a disposizione 250 miliardi, mentre le agevolazioni di consolidamento sono rivolte esclusivamente alle imprese residenti in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, e possono beneficiare di un fondo di 100 miliardi presso il Mediocredito Centrale.

Nell'ambito dell'innovazione tecnologica rientrano tra le spese ammissibili: l'acquisizione di sistemi complessi per lo svolgimento di più fasi del ciclo produttivo, la


realizzazione o l'acquisizione di programmi, di brevetti, delle licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, nonché di sistemi avanzati, rivolti al ciclo tecnologico o produttivo dell'impresa, per la progettazione aziendale o destinati al collaudo dei prodotti.

L'importo del finanziamento, della durata massima di sette anni, non può superare il 70% del programma di investimento con un massimo di 3 miliardi di lire. Il contributo agli interessi corrisposto dal Mediocredito Centrale è pari al 45% del tasso di riferimento per le imprese residenti nelle regioni obiettivo 1 e del 23% per le restanti aree.

L'intervento agevolativo ha suscitato l'interesse di molte imprese e il rapido utilizzo dei fondi tanto che già nel mese di marzo del 1995 il Mediocredito Centrale aveva chiesto alle banche di sospendere l'inoltro delle richieste<sup>11</sup>.

Attualmente la legge ha terminato gli interventi relativi alla trasformazione dei debiti da breve a medio termine, ma risulta pienamente funzionante, e dotata di fondi, per gli investimenti in innovazione.

Figura A: Incentivi alle PMI per l'innovazione tecnologica e la tutela ambientale (legge 598 del 1994)



Fonte: Mediocredito Centrale

### 3.3 Legge 5 ottobre 1991, n. 317

La legge 317 del 1991 rappresenta uno strumento molto articolato, finalizzato a promuovere lo sviluppo, la competitività e l'innovazione delle piccole e medie imprese,

<sup>11</sup> Solo nel 1995 erano state accolte in totale 2.487 domande per circa 2.482 miliardi, di cui 2.337 domande e circa 2.348 miliardi per operazioni di consolidamento.

lo sviluppo dei consorzi e delle società consortili, la diffusione di nuove strutture di supporto come le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese o i distretti industriali.

L'impostazione della legge per molti aspetti era molto innovativa sia per i contenuti, sia per le procedure: sono stati introdotti strumenti di finanziamento innovativo quali i prestiti partecipativi, è stato introdotto il credito d'imposta, procedure rapide di istruttoria. Tuttavia, l'applicazione e i risultati sono stati notevolmente inferiori rispetto alle aspettative.

### 3.3.1 Contenuti innovativi della legge 317

Il primo aspetto innovativo è costituito dall'ampliamento dei soggetti beneficiari che non sono solo le piccole imprese industriali<sup>12</sup> ma anche:

- le piccole imprese commerciali e le piccole imprese di servizi, anche del terziario avanzato, che operano nei settori dei servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento di infrastrutture e impianti, dei servizi di informatica, di raccolta ed elaborazione dati<sup>13</sup>;
- le imprese artigiane di produzione;
- le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo aventi come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di società di capitali, ivi comprese le società finanziarie regionali;
- i consorzi e le società consortili aventi come finalità la fornitura di servizi diretti allo sviluppo, anche tecnologico, e la razionalizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione dei soggetti consorziati;
- le società consortili a capitale misto pubblico e privato in grado di prestare servizi per l'innovazione tecnologica a favore delle piccole imprese;
- i consorzi di garanzia collettiva fidi costituiti da almeno 50 piccole imprese e che dispongano di fondi monetari di almeno 50 milioni;
- i centri per l'innovazione imprenditoriale promossi dall'Unione Europea o che siano costituiti da società aventi come scopo sociale lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali;
- infine all'articolo 36 la legge ha definito i distretti industriali come le aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente nonché alla specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese. Le regioni hanno la facoltà di consentire il finanziamento dei distretti industriali per progetti innovativi concernenti più imprese, in base a un contratto di programma stipulato tra i consorzi costituitesi nei distretti e le regioni medesime, le quali definiscono altresì le priorità degli interventi.

---

<sup>12</sup> Inizialmente avente non più di 200 dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale investito al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie, successivamente sono stati adottati i parametri dell'Unione Europea.

<sup>13</sup> In questo caso con meno di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie.

Il secondo aspetto fortemente innovativo è stato l'introduzione di due forme alternative di contributi a fondo perduto. La prima è quella tradizionale dei contributi in conto capitale, che possono essere richiesti sia per gli investimenti già effettuati, sia per quelli ancora da effettuare (parzialmente o del tutto). La seconda è quella del credito d'imposta, che può essere richiesto solo per investimenti già realizzati ed è valido ai fini del pagamento di IRPEF, IRPEG e ILOR; se necessario, può essere detratto anche dall'IVA. Va segnalato che solo pochi imprenditori hanno fatto ricorso al credito d'imposta, strumento che, pur essendo fortemente incentivato in sede comunitaria, non è previsto da altre iniziative per le piccole e medie imprese, quali i finanziamenti dell'Artigiancassa e la legge Sabatini. La disposizione che richiede il pagamento del 30% dell'importo del bene come condizione per accedere al credito d'imposta, di fatto ha costituito un forte deterrente per molte piccole aziende.

Il ventaglio degli interventi merita di essere ricordato, per sottolineare lo sforzo innovativo del legislatore:

- disposizioni dirette ad aumentare il capitale di rischio attraverso la partecipazione di finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo;
- incentivi fiscali e finanziari agli investimenti innovativi, all'acquisizione di servizi reali e ai programmi di ricerca da parte delle piccole imprese;
- agevolazioni per la diffusione di organizzazioni commerciali all'estero;
- disposizioni relative alle imprese operanti in zone di declino industriale o in settori di crisi;
- sostegno ai consorzi e alle società consortili tra piccole imprese;
- promozione di società a capitale misto pubblico-privato per la prestazione di servizi di innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle piccole imprese;
- sostegni a consorzi di garanzia collettiva, fidi di primo e di secondo grado;
- sostegno ai centri di innovazione imprenditoriale promossi dalla Comunità Europea o da società miste pubblico-private;
- prestiti partecipativi concessi dagli istituti di credito mobiliare e dalle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo;
- regolamentazione dei distretti e dei consorzi di sviluppo industriale;
- nuove possibilità di intervento per l'Artigiancassa;
- maggiore operatività della legge 46 (innovazione tecnologica) a favore delle piccole imprese.

Nell'ambito degli interventi per la diffusione dell'innovazione vengono annoverati gli investimenti innovativi, gli acquisti di servizi reali<sup>14</sup>, le spese di ricerca sostenute dalle piccole e medie imprese industriali, dalle imprese di servizi e dalle imprese artigiane, l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio effettuate dalle società finanziarie per l'innovazione,

Sono considerati investimenti innovativi innanzitutto quelli relativi all'automazione industriale e integrata tramite la realizzazione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, con la possibilità di utilizzare robot industriali o mezzi robotizzati, unità elettroniche per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico e alla progettazione, alla produzione della

---

<sup>14</sup> Sono considerati servizi reali quelli destinati all'aumento della produttività, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, allo sviluppo di sistemi di qualità.

documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale e tutto il software, i brevetti, le licenze e la formazione necessari per l'utilizzazione di queste apparecchiature.

Inoltre, sono considerati investimenti innovativi anche le apparecchiature scientifiche destinate ai laboratori e uffici di progettazione aziendale e la realizzazione o l'acquisizione di sistemi e macchinari, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento nell'ambiente.

Le agevolazioni concesse possono essere erogate o tramite crediti d'imposta oppure mediante contributi in conto capitale. L'importo massimo dell'agevolazione per gli investimenti innovativi è di 450 milioni, per l'acquisto dei servizi reali è di 80 milioni. In entrambi i casi se l'iniziativa è svolta nelle aree obiettivo 1, 2 o 5b l'incentivo è incrementato del 50%. Le percentuali di contribuzione si differenziano a seconda del tipo d'impresa, della zona di svolgimento e dell'entità dell'investimento (Tab. D).

Agli stessi beneficiari per gli investimenti innovativi e gli acquisti di servizi reali possono essere concessi crediti di imposta nella misura del 30% della spesa ammissibile per attività di ricerca, per un importo massimo di 500 milioni. Per le imprese ubicate nelle aree obiettivo 1, 2 e 5b il contributo è elevato al 45% e a 750 milioni.

Tabella d: Percentuali di contribuzioni previste dalla legge 317 del 1991

	Servizi reali		Riduzione inquinamento	Altri investimenti innovativi	
	Investimento minore 50mila ECU	Investimento maggiore 50mila ECU		Investimento minore 50mila ECU	Investimento maggiore 50mila ECU
<b>Fino a 100 dip.</b>					
Obiettivo 1			37,5%	37,5%	37,5%
Obiettivo 2 3 5b	50%	50%	20%	37,5%	20%
Altre aree			15%	25%	15%
<b>Oltre a 100 dip.</b>					
Obiettivo 1			30%	30%	30%
Obiettivo 2 3 5b	40%	50%	15%	30%	10%
Altre aree			15%	20%	7,5%

L'articolo 9 della legge consente alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di fruire di un credito d'imposta, per ciascun periodo d'imposta, nella misura del 5 per cento dell'incremento delle partecipazioni assunte nel corso di ciascun esercizio ed esistenti alla data del 31 dicembre, e comunque per non più di 200 milioni di lire. Per le imprese situate nelle aree svantaggiate le quote delle agevolazioni sono elevate del 50%.

Alle società consortili miste, per la realizzazione delle attività finalizzate all'innovazione tecnologica, possono essere concessi contributi in conto capitale pari al 50% delle spese ammesse e per un importo massimo di 500 milioni annui e di un miliardo in tre anni. Nelle aree depresse il contributo è elevato al 70%, un miliardo annuo e 1,5 miliardi per un triennio.

Infine, la finanziaria '97 ha finalmente disposto la concessione di un contributo in misura non superiore al 50% della spesa prevista per la realizzazione nei distretti industriali di programmi volti al miglioramento della rete di servizi, con particolare riguardo a quelli informatici e telematici. Nel Mezzogiorno il contributo sale al 70 per cento. Per l'erogazione dei contributi, sarà comunque necessario attendere un decreto del Ministero dell'Industria.

### 3.3.2 Stato di attuazione della legge 317

La legge 317 pur rappresentando il principale e più importante strumento di politica industriale per la piccola e media industria in Italia, di fatto è oramai bloccata da anni. Secondo l'impostazione del legislatore la legge avrebbe dovuto agire contemporaneamente sia sul lato della domanda, stimolando le imprese a richiedere innovazione, sia sul lato dell'offerta agevolando la costituzione di consorzi per la fornitura di servizi reali, i consorzi fidi, il capitale di rischio tramite i prestiti partecipativi, favorire la costituzione delle finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo. In realtà la legge 317 è stata caratterizzata dalla carenza di fondi.

In particolare i fondi a disposizione per gli investimenti innovativi sono serviti a coprire solo parzialmente le numerose domande pervenute, tanto che i contributi in conto capitale sono stati elargiti solo alle imprese che hanno fatto domanda il primo giorno di vigore della legge e hanno ricevuto in media una contribuzione pari al 16,25% dell'investimento effettuato. Complessivamente sono stati erogati mille miliardi e le agevolazioni hanno coperto il 50% delle richieste. L'introduzione della legge 341 del 1995 per gli incentivi automatici ha di fatto sostituito il provvedimento, pertanto rifinanziamenti futuri sono molto improbabili.

La mancanza del decreto attuativo per i servizi reali non ha reso operativo tale provvedimento. Una soluzione auspicata era stata quella di trasferire la materia alla competenza delle regioni, ma la finanziaria '97 ha abrogato definitivamente tale agevolazioni.

I decreti relativi ai consorzi di servizi e ai consorzi di garanzia fidi sono stati pubblicati ma non finanziati.

Il decreto attuativo per le spese di ricerca è divenuto operativo alla fine del 1994. Sono state presentate più di mille domande solo in parte finanziate e con lunghi periodi di attesa.

La carenza di fondi per le agevolazioni previste per la partecipazione al capitale di rischio ha scoraggiato, di fatto, la presentazione di domande<sup>15</sup>.

In definitiva la legge 317 si è trasformata in una legge di mera incentivazione degli investimenti innovativi non uscendo dalla logica tradizionale della politica industriale italiana (Tattara, 1996).

Inoltre, negli ultimi anni sono stati creati nuovi strumenti di incentivazione che in alcuni casi rappresentano un doppione della legge per le piccole e medie imprese<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Questo provvedimento avrebbe dovuto favorire la diffusione del *venture capital* e delle *merchant banking* per l'acquisizione delle partecipazioni di minoranza in piccole e medie imprese impegnate in investimenti con forte contenuto innovativo. Secondo Tattara (1996) il fallimento del provvedimento è dovuto essenzialmente dalla mancanza di esperienza di questi soggetti e dall'inefficienza del mercato mobiliare che dovrebbe naturalmente capitalizzare successivamente i progetti che hanno avuto successo.



Peraltro, mentre per la 317 giacciono inevase migliaia di domande, i fondi della 341 sono stati utilizzati in misura minore<sup>17</sup>. Le leggi 488 e 341, infine, sono destinate esclusivamente alle aree depresse del Paese, mentre la 317 è l'unica norma valida per sostenere e rilanciare le piccole e medie imprese, struttura portante della nostra economia, in tutta Italia<sup>18</sup>. Per molte imprese settentrionali l'acquisto di un macchinario risulta oggi più conveniente con i finanziamenti della legge Sabatini che tramite la 317.

Le imprese meridionali hanno scarsamente colto l'opportunità offerte dalla legge. I fondi riservati al Sud (il 40% degli stanziamenti iniziali) sono stati così utilizzati per soddisfare le moltissime domande provenienti dal Centro Nord.

L'ultima legge finanziaria ha stanziato per il 1997 solo 100 miliardi, con un'ulteriore assegnazione di 75 miliardi per il biennio '98-99, contro una stima di 400 miliardi necessari per far fronte alle circa 4 mila domande in giacenza. La copertura agevolativa sarà pertanto inferiore al 50% di quello che le aziende avevano preventivato. Inoltre, a partire da quest'anno non sarà più possibile presentare domande.

In attesa dei dati dal Ministero dell'industria.

### 3.4 Legge 11 marzo 1988, n. 67

Questa legge concede contributi in conto capitale per le imprese che intendano investire nell'attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca utilizzando le disponibilità, fino ad un massimo del 10%, del Fondo per la Ricerca Applicata. La formazione deve essere attuata con il concorso di strutture universitarie o post-universitarie e/o delle società di ricerca costituite con il Fondo per la Ricerca Applicata.

I costi ammissibili sono: personale in formazione, personale interno per le ore di insegnamento, prestazioni esterne di docenza, spese generali e attrezzature eventuali.

Per le piccole e medie imprese e per le imprese operanti nelle zone obiettivo 1, 2 o 5b è concesso un contributo pari al 70% delle spese sostenute contro il 65% ottenibile dalle rimanenti imprese.

La figura B evidenzia significativamente il numero ridotto di progetti finanziati e, di conseguenza, di incentivi erogati.


---

<sup>16</sup> L'articolo 5 della legge 317 che assegna contributi in conto capitale e sotto forma di credito d'imposta per investimenti in innovazione tecnologica e l'articolo 1 della legge 341 che prevede incentivi automatici (bonus fiscali) per lo stesso tipo di investimenti (più genericamente macchinari).

<sup>17</sup> È doveroso sottolineare che per la legge 341 del 1995 erano stati stanziati inizialmente 1.800 miliardi, mille dei quali stornati a favore della legge 488 meno altri cento per altri scopi. Dei 700 miliardi rimasti ne sono stati utilizzati a tutt'oggi solo 200, con richieste provenienti da meno di due mila imprese.

<sup>18</sup> Nel momento in cui si scrive è stato presentato un emendamento in parlamento che dovrebbe estendere i benefici della legge 342 del 1995 anche alle aree obiettivo 2 e 5b senza alcun riferimento a espliciti massimali d'aiuto (15% per le piccole imprese e del 7,5% per le medie imprese).

Figura b: Incentivi deliberati per la formazione dei ricercatori e dei tecnici di ricerca (legge 67 del 1988)



Fonte: IMI

### 3.5 Legge 17 febbraio 1982, n. 46

Uno degli aspetti principali toccati dalla legge 46 del 1982 è stata la regolamentazione del Fondo per la Ricerca Applicata (FRA), istituito dalla legge 1089 del 1968, e la costituzione di un fondo rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT)<sup>19</sup>.

La legge 46 del 1982, pur introducendo notevoli snellimenti procedurali rispetto alle esperienze normative precedenti, è stata recentemente modificata proprio per facilitare l'ottenimento delle agevolazioni relative alla ricerca applicata per i progetti presentati autonomamente dalle piccole e medie imprese. Infatti, la procedura semplificata prevede: assenza di specifiche garanzie, revisione dei criteri di assegnazione focalizzando l'attenzione sulla definizione degli obiettivi e le ricadute economiche, descrizione semplificata dei costi, erogazione in due *tranche* una a preventivo e l'altra a consuntivo, definizione dei tempi di evasione delle domande in 60 giorni.

In base alla delibera CIPI del 28 dicembre 1993, l'istruttoria effettuata dall'IMI per valutare l'affidabilità economico-finanziaria dell'impresa beneficiaria si riduce a verificare che i richiedenti abbiano, di norma, un indebitamento finanziario aziendale non superiore al 50% del fatturato e che soddisfino contemporaneamente le due seguenti condizioni: avere un capitale netto superiore alla metà del costo del progetto di ricerca, al netto dell'incentivo; avere oneri finanziari netti non superiori all'8% del fatturato.

<sup>19</sup> Il fondo per la ricerca applicata è gestito dall'IMI, mentre il fondo per l'innovazione tecnologica è gestito direttamente dal Ministero dell'Industria.

Per poter beneficiare delle condizioni introdotte dalla procedura semplificata i progetti proposti dalle piccole e medie imprese devono risultare di un costo inferiore a 2,5 miliardi ed essere realizzati entro due anni. Inoltre, tali progetti dovranno riguardare le attività di ricerca e sviluppo e/o di progettazione innovativa volta al miglioramento tecnologico dei prodotti e dei processi.

La legge definisce attività di ricerca applicata le “attività finalizzate alla messa a punto di prodotti o processi da trasferire in produzione nel breve e medio periodo, che comportano l’adozione di metodologie di analisi, soluzioni progettuali e scelte realizzative consolidate.” A favore delle piccole e medie imprese è contemplato un ambito operativo più esteso, comprendendo la ricerca e sviluppo e/o la progettazione innovativa.

Le agevolazioni per la ricerca applicata consistono in finanziamenti agevolati e in alcuni casi in contributi in conto capitale. La misura dell’intervento dipende da alcuni parametri: dimensioni aziendali, localizzazione in aree eligibili (obiettivo 1, 2 e 5b), presenza dei requisiti di particolare rilevanza tecnologica (PRT) ed elevato rischio industriale (ERI), regime di procedura semplificata. Dalla combinazione dei vari parametri è possibile desumere la percentuale di contribuzione prevista (Tab. E). Pertanto per le piccole e medie imprese in regime di procedura semplificata l’incentivo non potrà superare l’importo di 1. 750 milioni.

Tabella e: Percentuali di contribuzioni previste dalla legge 46 del 1982(FRA)

	<b>Finanziamento Agevolato</b>	<b>Contributo in conto capitale</b>
<b>Piccole e medie imprese</b>		
con PRT e ERI	32,5%	32,5%
solo PRT	70%	
senza PRT	65%	
Procedura semplificata	70%	
<b>Grandi imprese in zone eligibili</b>		
con PRT e ERI	32,5%	32,5%
solo PRT	70%	
senza PRT	65%	
<b>Grandi imprese in zone non eligibili</b>		
con PRT e ERI	27,5%	27,5%
solo PRT	65%	
senza PRT	60%	


Il tasso di interesse applicato al finanziamento agevolato è attualmente del 3,7% annuo. Per le piccole e medie imprese che ricorrono alla procedura semplificata è previsto un periodo di ammortamento di otto anni anziché di quindici.

In secondo luogo la legge all’art. 4 prevede una esclusiva forma di incentivazione per le piccole e medie imprese per il conseguimento di contributi in conto capitale a fronte di commesse di ricerca affidate a laboratori esterni iscritti in un apposito albo del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Il contributo è pari al 50% delle spese sostenute fino a un massimo erogabile di 200 milioni. Gli incentivi erogati annualmente si attestano attorno ai 12 miliardi con una media per azienda di 80 milioni. Nonostante le procedure burocratiche siano particolarmente veloci, siano disponibili i fondi e l'erogazione venga effettuata in tempi brevi, le opportunità offerte dalla legge sono poco sfruttate.

I dati riportati in figura C evidenziano un *trend* costante di erogazione di contributi malgrado che il numero di domande ammesse sia diminuito. Ciò è dovuto alla maggior consistenza dei progetti. Alla fine del 1996 sono state effettuate 947 erogazioni per complessivamente 78,3 miliardi di lire di contributi su di un totale di 166,5 miliardi di investimenti. L'incidenza delle piccole e medie imprese meridionali è stato solo del 2,8%. In tabella F è stato possibile riportare il consuntivo globale al 31 dicembre 1996 del provvedimento suddiviso per settore. Come si può notare quasi la metà degli incentivi è stata assorbita solo dal settore della meccanica (48,6%).

Figura c: Incentivi alle PMI per commesse di ricerca affidate a laboratori esterni  
(legge 46 del 1982, art. 4)



Fonte: IMI

Tabella f: Consuntivo globale al 31 dicembre 1996 (mld.) (legge 46 del 1982, art. 4)

Settore	Numero	Progetti	Totale Investimento		Totale Contributo	
Alimentare	26	2,6%	2.308,3	1,4%	1.084,0	1,4%
Tessile	27	2,7%	6.418,9	3,9%	3.021,7	3,9%
Siderurgico	8	0,8%	1.454,0	0,9%	542,0	0,7%
Meccanica	449	45,5%	80.398,1	48,3%	38.077,9	48,6%
Elettromeccanica	50	5,1%	9.406,4	5,6%	4.256,0	5,4%
Elettriche	4	0,4%	332,7	0,2%	91,4	0,1%
Elettroniche	114	11,6%	21.952,1	13,2%	10.031,9	12,8%
Strumentazione	71	7,2%	11.807,1	7,1%	5.764,8	7,4%
Cantieristica	11	1,1%	2.054,0	1,2%	1.027,0	1,3%
Chimica	18	1,8%	3.187,8	1,9%	1.397,7	1,8%
Farmaceutica	67	6,8%	6.927,0	4,2%	3.408,7	4,4%
Varie	141	14,3%	20.263,8	12,2%	9.631,6	12,3%
<b>Totale</b>	<b>986</b>	<b>100%</b>	<b>166.510,2</b>	<b>100%</b>	<b>78.334,7</b>	<b>100%</b>

Fonte

: IMI


In terzo luogo la legge all'articolo 9 prevede la formulazione di programmi nazionali di ricerca finanziati completamente dallo Stato fino al 100% dell'investimento. I programmi sono definiti dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e pubblicati dalla Gazzetta Ufficiale. I contratti di appalto con le imprese riguardano la realizzazione di ricerche finalizzate allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche, suscettibili di applicazione industriale nel medio periodo.

La copertura totale dell'investimento non induceva ad inserire agevolazioni migliori per le piccole e medie imprese. Tuttavia, per adeguare i programmi nazionali di ricerca alla normativa comunitaria il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica ha dovuto varare nel 1996 nuovi parametri.

Il contributo pubblico, che la legge 46/86 fissava nel 100% dell'investimento trattandosi di una commessa dello Stato, è stato abbassato al 50% del costo. Con un incremento possibile fino al 75%, da valutare per ciascun progetto, se autori delle ricerche sono piccole e medie imprese, se partecipa l'Università e se la ricerca viene realizzata nelle aree depresse classificate dalla Unione Europea come obiettivi 1, 2 e 5b. La formazione rimane a totale carico dello Stato.

Come si evidenzia dal figura D le migliori condizioni agevolative hanno maggiormente favorito negli ultimi anni la piccola e media impresa all'interno dei programmi nazionali di ricerca.

Figura d: Partecipazione delle PMI nei Programmi Nazionali di Ricerca  
(legge 46 del 1982 art.9)



Fonte: IMI

Il secondo fondo (FIT) contemplato dalla legge 46 del 1982 è regolato dagli articoli 14-18 ed è interamente dedicato all'innovazione tecnologica. Il fondo opera nell'ambito delle attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione. Tali attività devono essere svolte da imprese, consorzi o cooperative che svolgano prevalentemente attività industriale attraverso stabili organizzazioni in Italia.

Le grandi imprese potranno accedere al fondo solo se i programmi predisposti risulteranno relativi ai settori e alle tematiche stabilite dal CIPI. Le piccole e medie imprese non sono tenute a seguire tale limitazione.

L'unico altro elemento distintivo a favore delle piccole e medie imprese previsto dal fondo per l'innovazione tecnologica è la riduzione del tasso d'interesse nel periodo di ammortamento per i progetti realizzati al di fuori delle aree obiettivo 1, 2 e 5b (50% rispetto al 40% nel caso delle grandi imprese).

Infine il recente DPR 18 marzo 1997, n. 104 ha provveduto ad emanare il regolamento per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle "conoscenze e delle innovazioni tecnologiche" previsto dall'art. 3 della legge 46 del 1982. L'attività di "trasferimento tecnologico" potrà agire in tre diverse modalità:

- l'accertamento del fabbisogno di tecnologia, individuando contemporaneamente i possibili attuatori dei trasferimenti di tecnologia e valutando costi e benefici delle iniziative e dei trasferimenti;
- la concreta attuazione dei progetti di trasferimento con la valutazione tecnico-economica di fattibilità delle iniziative;
- la costituzione e l'ampliamento delle strutture di trasferimento.

Le iniziative di attuazione dei progetti di trasferimento tecnologico sono rivolte alle piccole e medie imprese, singole o consorziate; per le attività propedeutiche alla realizzazione delle iniziative di trasferimento, tra i beneficiari sono compresi anche

università ed enti pubblici di ricerca non strumentali a carattere nazionale. Il finanziamento dei progetti seguirà due binari: fino al 75% dei costi per l'individuazione dei fabbisogni tecnologici, fino al 50% del costo dei progetti per costituire e ampliare le strutture di trasferimento. Per le iniziative dirette a dare attuazione ai progetti di trasferimento alle piccole e medie imprese e a loro consorzi, si prevede, invece, un contributo massimo del 50% delle spese ammissibili per un importo comunque non superiore a 400 milioni di lire.

Come è stato accennato nelle pagine precedenti a livello nazionale se si esclude la 317 del 1991 oramai non più rifinanziata e specificatamente dedicata a favorire l'innovazione nelle piccole e medie imprese, gli unici due consistenti strumenti a sostegno dell'innovazione sono il Fondo per la ricerca applicata e il Fondo per l'innovazione tecnologica, entrambi regolati dalla legge 46 del 1982.

Nella gestione dei due fondi gestiti da questa legge, due sono gli aspetti che interessa evidenziare: la partecipazione delle piccole e medie imprese all'utilizzo di questi e il peso delle imprese meridionali.

Alla fine del 1995 erano stati complessivamente finanziati dal Fondo per l'innovazione tecnologica 3.138 progetti con una percentuale a carico delle piccole e medie imprese del 59,4%, mentre i fondi distribuiti tra contributi e finanziamenti agevolati sono stati 7.933 miliardi di cui il 25% è andato alle piccole e medie imprese (60% al Nord-ovest, 9% al Nord-est, 23% al Centro e 8% al Sud).

Come si può notare dalla tabella G il valor medio del finanziamento per le PMI è stato mediamente intorno al miliardo, mentre per le grandi imprese è di 4,6 miliardi. La maggior parte dei progetti proviene dalle regioni del Nord-ovest (55%) e in misura maggiore dal centro Italia (29%) rispetto al Triveneto (14%). Il Mezzogiorno copre solo il 4 % delle domande, è da notare che mentre gli investimenti delle grandi imprese meridionali ottengono in media il finanziamento maggiore (5,7 miliardi) la situazione opposta si verifica per le PMI (0,8 miliardi).

A partire dalla istituzione del Fondo per la Ricerca Applicata fino al 31 dicembre 1996, sono stati conclusi 1.784 progetti per un costo complessivo di 10.557 miliardi. L'85,3% dei progetti hanno determinato risultati allineati o migliori rispetto alle previsioni formulate, il 9,7% dei progetti sono stati interrotti prima della conclusione e solo il 5% ha fornito risultati inferiori agli obiettivi iniziali. Le piccole e medie imprese hanno portato a termine positivamente l'88,1% dei progetti, mentre le grandi imprese l'83,8%.

Dalle relazioni dell'IMI, a cui compete la gestione del fondo, si evince che gli incrementi netti di occupazione avvengono indifferentemente nelle grandi imprese come nelle piccole, piuttosto nelle imprese operanti nel Nord che in altre regioni, mentre non paiono essere influenzati dal livello tecnologico della ricerca. Di contro effetti di riallocazione della forza lavoro tendono a concentrarsi nell'area dei progetti di ricerca definiti di avanguardia.

I benefici per le piccole imprese a seguito dell'introduzione della procedura semplificata a partire dal 1995 è ben evidenziata dalla tabella H. Nel 1996 gli interventi deliberati per le PMI sono più che raddoppiati sia in termini assoluti (34 miliardi contro 141), sia in percentuale (un terzo del totale rispetto al 16% del 1995). Anche le piccole imprese meridionali hanno giovato della situazione favorevole passando da 3,2 miliardi a 25. Il notevole incremento è dovuto sia ai progetti autonomi (più come credito

agevolato che come contributo), sia alla partecipazione ai programmi nazionali di ricerca. Inoltre, dalla tabella I è possibile constatare che negli ultimi anni i progetti che si sono conclusi denotano per le piccole e medie imprese valori crescenti di investimento medio e numero brevetti, mentre la percentuale di investimento medio sul fatturato permane costantemente al di sopra del 6%.

Tabella g: Fondo innovazione tecnologica (1995)

	Grandi Imprese			PMI			Totale	
	N. domande	%	Valore medio finanz. (mld.)	N. domande	%	Valore medio finanz. (mld.)	N. domande	%
Nord-ovest	682	53,7%	5,3	1.026	55,0%	1,0	1.708	54%
Nord-est	147	11,6%	2,8	264	14,1%	1,1	411	13%
Centro	340	26,8%	3,6	544	29,1%	1,1	884	28%
Sud	102	8,0%	5,7	33	1,8%	0,8	135	4%
<b>Totale</b>	<b>1.271</b>	<b>100%</b>	<b>4,6</b>	<b>1.867</b>	<b>100%</b>	<b>1,0</b>	<b>3.138</b>	<b>100%</b>

Fonte: Ministero dell'Industria

Tabella h: Fondo ricerca applicata (1996)

Interventi deliberati	1996				1995							
	Grandi		Totale PMI		Grandi		Totale PMI		PMI meridionali	Totale		
	(mld.)	%	(mld.)	%	(mld.)	%	(mld.)	%	(mld.)	(mld.)		
<b>Progetti autonomi</b>												
- credito agevolato	204,5	51%	199,8	49%	9,2	404,3	401,4	85%	72,4	15%	1,3	473,8
- contributo	81,1	82%	18,4	18%	2,6	99,5	106,7	89%	12,6	11%	1,1	119,3
Legge 46/82 art. 4	0	0%	9,7	100%	0,1	9,7	0	0%	11,6	100%	0	11,6
<b>Progetti Eureka</b>	<b>67,1</b>	<b>93%</b>	<b>5,4</b>	<b>7%</b>	<b>0</b>	<b>72,5</b>	<b>175,5</b>	<b>99%</b>	<b>2,4</b>	<b>1%</b>	<b>0</b>	<b>177,9</b>
Prog. Naz. Ricerca	229,7	69%	104,4	31%	13,6	334,1	57,3	60%	38,9	40%	0,3	96,2
Legge 67/88	6,4	67%	3,2	33%	0	9,6	11,5	75%	3,9	25%	0,5	15,4
Parchi tecnologici	95,9	100%	0	0%	0	95,9						
<b>Totale</b>	<b>684,7</b>	<b>67%</b>	<b>340,9</b>	<b>33%</b>	<b>25,5</b>	<b>1025,6</b>	<b>752,4</b>	<b>84%</b>	<b>141,8</b>	<b>16%</b>	<b>3,2</b>	<b>894,2</b>

Fonte: IMI

Tabella i: Risultati progetti conclusi Fondo ricerca applicata (1996)

	Grandi imprese				PMI			
	1993	1994	1995	1996	1993	1994	1995	1996
Brevetti	581	705	597	457	43	69	60	78
Incremento numero ricercatori	708	308	217	443	73	31	4	44
Cessione licenze	3	3	5	3	3	0	0	0
Investimento medio (mld.)	11,3	10	11,2	12,4	2,7	2,3	3,9	4,4
Numero progetti conclusi	100	85	106	71	35	23	27	23
Media brevetti	5,8	8,3	5,6	6,4	1,2	3,0	2,2	3,4
Media incremento ricercatori	7,1	3,6	2,0	6,2	2,1	1,3	0,1	1,9
Percentuale investimento medio su fatturato	2,3%	1,2%	4,2%	1,7%	8,2%	7,6%	5,9%	6,4%

Fonte: IMI



#### **4. La normativa regionale per la ricerca, l'innovazione tecnologica e la qualità nella piccola e media impresa**

Le competenze formali delegate alle regioni dallo Stato in materia di industria, fatta eccezione per alcuni limitati interventi attinenti al sostegno alle piccole imprese autorizzati dalla legge 317 del 1991, sono molto limitate.

Gli interventi effettuati dalle regioni nell'individuare percorsi plausibili di politica industriale hanno riscontrato la carenza di un effettivo potere normativo in questa materia e di conseguenza anche dalla limitatezza delle risorse finanziarie a disposizione.

Ciononostante, tali limiti non hanno impedito che nel settore industriale alcune regioni siano riuscite progressivamente a proporre e deliberare una serie di interessanti e apprezzate iniziative. Soprattutto nelle regioni settentrionali è oramai possibile constatare risultati significativi e configurare un quadro di interventi sufficientemente organico e diffuso nei diversi settori e nelle varie aree territoriali.

Tre sono gli obiettivi normalmente perseguiti:

- 1) politiche a sostegno dei livelli di competitività delle imprese;
- 2) interventi volti a promuovere infrastrutture e servizi per l'innovazione e lo sviluppo industriale<sup>20</sup>;
- 3) iniziative di promozione di particolari programmi di sviluppo in specifiche aree territoriali: distretti industriali e aree di reindustrializzazione.

Specificatamente all'oggetto di questo rapporto, gli incentivi alle piccole e medie imprese per l'innovazione e la qualità sono stati uno dei principali aiuti regionali alla competitività delle imprese e costituiscono un presupposto per lo sviluppo di specifiche aree territoriali. In particolare, per le imprese artigiane tutte le regioni settentrionali hanno predisposto analoghi interventi specifici<sup>21</sup> o hanno esteso i benefici già previsti per le piccole e medie imprese industriali.

La tendenza iniziale manifestata dalle regioni è stata quella di evitare sistemi di incentivazione a pioggia tipici delle politiche di assistenza alle imprese, preferendo interventi di tipo selettivo e qualificato al fine di evitare di agevolare generici programmi di investimento. Ad esempio nelle leggi 56 del 1986 del Piemonte, 34 del 1985 della Lombardia, 9 del 1984 del Veneto, 33 del 1991 del Lazio, 21 del 1985 della Sardegna, parallelamente all'innovazione di processo viene favorita anche la progettazione e l'introduzione sul mercato nazionale ed estero di nuovi prodotti e nuovi servizi. In tutti questi casi la modalità di incentivazione prevista consisteva in finanziamenti agevolati.

In anni più recenti tutte le regioni, ad eccezione del Piemonte, hanno introdotto anche forme più tradizionali come i contributi in conto capitale, gestiti spesso direttamente dalle strutture regionali, per progetti minori al fine di favorire soprattutto le piccole imprese e le aziende artigiane, che spesso sviluppano progetti di innovazione caratterizzati da un impegno finanziario relativamente limitato ma fortemente vincolati dalle procedure e dai tempi di concessione delle agevolazioni.

---

<sup>20</sup> Questa parte verrà approfondita specificatamente in questo rapporto da S. Rolfo

<sup>21</sup> Si segnalano le leggi: 3 del 1995 della Valle d'Aosta, 30 del 1994 del Piemonte recentemente riunificato in un unico testo (21 del 1997) per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato, 28 del 1993 della Liguria, 37 del 1989 del Veneto, 20 del 1994 dell'Emilia Romagna, 19 del 1992 delle Marche.

A partire dall'inizio degli anni '90, oltre alle modalità di incentivazione è stato ampliato anche l'oggetto dell'agevolazione. Nell'ambito delle stesse leggi, o tramite nuovi provvedimenti, parallelamente agli strumenti indirizzati alla promozione dell'innovazione tecnologica, con particolare riferimento alle iniziative finalizzate all'introduzione di nuovi prodotti, nuovi servizi o nuove tecniche, è stato individuato nello sviluppo della qualità totale un'ulteriore opportunità per il miglioramento dei processi produttivi, della produttività e della competitività.

Le regioni italiane in questo frangente si sono dimostrate particolarmente attente e celeri a formulare forme di sostegno. Infatti, la legge 41 del 1990 della Regione Lombardia è stata la prima in Europa ad intervenire a favore della qualità, ma gli stessi obiettivi sono stati rapidamente recepiti anche da altri legislatori regionali.

Pur nella ristrettezza degli stanziamenti a disposizione in molti casi le agevolazioni regionali hanno raggiunto risultati significativi, riuscendo localmente ad imprimere una accelerazione negli investimenti in qualità da parte delle imprese.

I risultati in alcuni sono stati particolarmente lusinghieri. Come sottolinea Lassini (1995) in merito all'esperienza della Regione Lombardia "nel corso del 1994 le piccole imprese che hanno presentato alla regione i propri progetti di investimento, ottenendo le agevolazioni previste dalla legge 34 del 1985, sono state 190: se si pensa che una recente indagine ha stimato in circa 1500-2000 le piccole e medie imprese lombarde in grado di sviluppare veri e propri progetti di innovazione, consistenti nel progettare, produrre e immettere sul mercato prodotti o servizi con prestazioni funzionali di sostanziale novità, e tenendo comunque presente che anche queste imprese non innovano certo con scadenza annuale i propri prodotti, si può avere un concreto riscontro di come l'intervento regionale abbia ormai superato l'iniziale carattere promozionale per assumere invece un ruolo di effettiva incidenza sui processi reali."

Nei paragrafi successivi si avrà modo di approfondire in particolare tre aspetti, il primo di tipo tradizionale, vale a dire i contenuti della normativa vigente, gli altri due più innovativi entrambi resi di competenza delle regioni dalla legge 317 del 1991: le iniziative adottate a favore dei distretti industriali e la formulazione dei prestiti partecipativi.

#### *4.1 I contenuti delle normative regionali vigenti*

Dalla prima legge a favore dell'innovazione e della qualità nelle piccole imprese, legge 9 del 1984 del Veneto, sono trascorsi oramai 13 anni. Alcune regioni, soprattutto del Mezzogiorno, solo ultimamente hanno provveduto a formulare interventi simili, ma oramai in tutte le regioni italiane è possibile trovare almeno uno strumento di sostegno in tal senso.

Una differenziazione tra regioni settentrionali e meridionali esiste sulla natura dei fondi erogati se di provenienza regionale o comunitaria. Ad eccezione della Campania e della Sardegna, nelle altre regioni del Sud Italia tali iniziative rientrano unicamente nei programmi finanziati dall'Unione Europea quali i Programmi Operazionali Plurifondo (POP) o i Programmi di Iniziativa Comunitaria per le piccole e medie imprese (PIC-PMI). Ovvie motivazioni di opportunità hanno suggerito alle regioni Abruzzo e Basilicata di trasferire le proprie iniziative autonome, rispettivamente la legge 55 del 1991, riformulata dalla legge 32 del 1995, e la legge 16 del 1995, all'interno dei POP

regionali. Programmi con fondi europei sono stati formulati anche nelle regioni settentrionali per le aree obiettivo 2 e 5b.

Molte leggi sono state modificate nel tempo e adattate alle nuove esigenze che stavano emergendo. Alcune di queste hanno richiesto nuovi testi integrativi o sostitutivi. È il caso ad esempio della legge 7 del 1993 della Lombardia che aveva modificato le due precedenti leggi in materia, 34 del 1985 e 41 del 1990, a sua volta modificata dalla 35 del 1996<sup>22</sup>, della legge 3 del 1997 del Veneto che ha introdotto il contributo in conto capitale e ridefinito il finanziamento agevolato previsto dalla 9 del 1984, della legge 7 del 1996 della Valle d'Aosta che ha integrato la precedente legge regionale 84 del 1993, della legge 44 del 1992 della Provincia di Bolzano che ha ripreso le finalità della legge 13 del 1986 introducendo gli incentivi per lo sviluppo dei sistemi di qualità. È stato, invece possibile semplicemente modificare la legge 56 del 1986 del Piemonte, che a partire dal 1991 ha contemplato anche la qualità, e la legge 23 del 1986 del Lazio che dal 1993 ha di fatto sostituito gli incentivi all'innovazione con quelli alla qualità<sup>23</sup>.

Si sono verificati anche degli insuccessi come nel caso della legge 33 del 1991 sempre della Regione Lazio che non è mai diventata operativa per le forti limitazioni insite nella legge<sup>24</sup>, o la legge 84 del 1993 della Valle d'Aosta che finora ha agevolato solo due imprese. La legge 9 del 1984 del Veneto è stata sostituita dalla legge 3 del 1997 per quanto riguarda lo sviluppo della qualità e non per il sostegno all'innovazione tecnologica.

Come è stato già sottolineato in tutte le regioni italiane è possibile trovare almeno uno strumento a favore dell'innovazione e la qualità per le piccole e medie aziende. Tuttavia, alcune regioni hanno preferito focalizzare l'attenzione solo su uno dei due aspetti. Infatti, prevedono interventi unicamente a favore dell'innovazione il Friuli, l'Abruzzo, la Sardegna e la Sicilia, e hanno formulato incentivi solo per la qualità l'Umbria, la Campania e la Basilicata.

Sia nell'ambito della qualità, sia per quanto concerne l'innovazione ciascun legislatore regionale ha individuato peculiarità e fattori di priorità<sup>25</sup>. Tra questi ultimi si segnalano le maggiori agevolazioni per la collaborazione tra più imprese nella realizzazione di sistemi di qualità in Valle d'Aosta e in Emilia Romagna e lo sviluppo

---

<sup>22</sup> Questa legge è diventata operativa alla fine del giugno del 1997.

<sup>23</sup> In verità gli aiuti all'innovazione non sono stati abrogati ma le opportunità previste dalla legge sono minime (trasferimento di *know-how*).

<sup>24</sup> “L'obiettivo della legge regione Lazio 33/91 era quello di sostenere a livello finanziario sia i processi d'innovazione delle piccole e medie imprese sia la nascita e la crescita di nuove imprenditorialità, in particolare giovanili, al fine di creare nuova occupazione. Lo strumento agevolativo era indirizzato a due fasce ben distinte di beneficiari: da una parte, per quanto riguarda gli investimenti in iniziative innovative, si rivolgeva ad aziende già consolidate, dall'altra parte beneficiarie sono le aziende neo costituite. Gli ostacoli maggiori, incontrati soprattutto dalle neo aziende, sono stati rappresentati dalla obbligatorietà di dimostrare la creazione di nuova occupazione e dalle garanzie da prestare per la concessione delle agevolazioni. La legge non delineava chiaramente dei limiti per quanto riguardava il requisito di creazione di nuovi posti di lavoro e di fatto lasciava il giudizio alla commissione esaminatrice; inizialmente si prendevano in considerazione progetti che creassero un minimo di 15 posti lavoro, con la conseguenza quindi di escludere quasi tutti i progetti: successivamente venivano richiesti un minimo di 3 o 4 posti-lavoro.” (Manzi e Manzi, 1996)

<sup>25</sup> In genere maggiore contribuzione alle spese e contributi più elevati.

di prodotti e le attività di ricerca in Liguria, determinati settori industriali in Piemonte<sup>26</sup>, le aree obiettivo 2 e 5b in Liguria, Emilia Romagna, Marche, i consorzi tra imprese in Campania, il sostegno dell'imprenditoria femminile in Emilia Romagna e Abruzzo, lo *start-up* in Emilia Romagna, l'incremento occupazionale nelle Marche e nel Lazio, lo sviluppo di laboratori di prova in Basilicata.

Nei prossimi paragrafi, anziché proporre un'analisi della normativa regionale per regione, è stata preferita una valutazione di tipo comparativa. Tre sono gli aspetti sui quali è stata focalizzata l'attenzione: le modalità agevolative, la tipologia dei progetti finanziati (qualità e innovazione), le risorse utilizzate e i risultati ottenuti.

#### 4.1.1 Le modalità agevolative

Nell'ambito degli strumenti di politica industriale adottate dalle regioni italiane le modalità agevolative utilizzate rientrano tra gli incentivi di tipo finanziario e non potrebbe essere diversamente visto l'impossibilità per le regioni di adottare incentivi fiscali o per il lavoro.

Gli incentivi presi in considerazione dal legislatore regionale sono in genere quattro<sup>27</sup>: i finanziamenti agevolati, i contributi in conto capitale, i contributi in conto interesse e, solo di recente, i prestiti partecipativi<sup>28</sup>. Dalla tabella J è possibile evincere i diversi provvedimenti adottati regione per regione<sup>29</sup>. In particolare è da osservare che tra le regioni con maggior tradizione in politica industriale solo il Piemonte utilizza una unica modalità incentiva, i finanziamenti agevolati, mentre le altre regioni usufruiscono di due o più strumenti.

Requisito indispensabile per l'erogazione di finanziamenti agevolati o di prestiti partecipativi e la costituzione di apposite finanziarie regionali in grado di gestire i fondi rotativi messi a disposizione.

Per fondo rotativo si intende un fondo destinato a ruotare, cioè ad autoalimentarsi con i rientri dei finanziamenti estinti. Caratteristica peculiare del fondo rotativo è che non si esaurisce e, ovviamente si alimenta nei nuovi stanziamenti regionali. In secondo

<sup>26</sup> Sono considerati settori priorità: la produzione e l'introduzione di innovazioni destinate alla difesa dell'ambiente; la produzione e l'introduzione di azioni che consentano un risparmio energetico; l'adozione e lo sviluppo di sistemi di qualità; l'introduzione di innovazioni destinate al settore agricolo; la produzione di tecnologie biomediche innovative; la produzione di tecnologie informatiche e di telecomunicazioni (sia per la parte hardware sia per la parte software); i progetti innovativi relativi a interventi per l'informazione locale. Più del 50% delle domande approvate fa riferimento a questi comparti.

<sup>27</sup> I mutui agevolati sono stati adottati unicamente dalla Provincia Autonoma di Bolzano (legge 44 del 1992).

<sup>28</sup> Ai prestiti partecipativi è dedicato il paragrafo 4.3

<sup>29</sup> Per maggiore completezza nella tabella j sono stati inseriti alcuni provvedimenti adottati dalle regioni a favore dell'innovazione e la qualità con fondi comunitari. Non essendo oggetto di questo rapporto, tali provvedimenti non sono stati commentati. Tuttavia i contenuti principali sono stati riportati nell'allegato 1.

Tabella 1. Gli incentivi regionali all'innovazione e alla qualità

Regione	Legge	Anno	Beneficiario				Modalità agevolativa						Qualità			Innovazione			Altri interventi								
			Dip.	Cap.	Fatt.	Controllo	Incentivo	Cumul.	Tipologia	Tasso	Ripartizione	Erogazione	Studi	Attrezzature	System	Certificazione	Prodotto	Processo	Servizi	Ambiente	R&S	Trasfer.	Start-up	J-V	Lavoro	Note	
Valle d'Aosta	84	93	>10 <250	<10 Ecu			Cont. c/cap.	No						10(50%)	150-200(35-45%)		50	300* 5 anni(35%)						X		Joint venture	
Piemonte	56	86	<250	<		25%	Fin. Ag.	F.do rotativo	1+96%ABI	30% (50% prior.)	Preventivo			150(100%)		200(100%)										Settori priorità	
Liguria	43	94	EU				Cont. c/cap.								50-70(30-50%)	150-200(30-50%)								50-70(25-45%)		2 5b	
			Fesr				Cont. c/cap.								50(50%)	250(50%)			100Ecu (30%)								
Lombardia	7	93	<250	<10Ecu	<20Ecu	25%	Pr. Part.																				
	7	93	<50	<2Ecu	<5Ecu	25%	Cont. c/cap.																				
	34	85	<250	<10Ecu	<20Ecu	25%	Fin. Ag.	F.do rotativo	2+(Abi-0,5)	20-80% grado di innovazione						150(30%)			150(30%)							Per l'innovazione di progetto è rilevante la tutela ambientale	
	41	90	<250	<10Ecu	<20Ecu	25%	Cont. c/cap.	NO									120(30%)										
Veneto	9	84	EU				Fin. Ag.	F.do rotativo	70% cred. agevol. indust e comm.						30-300(70%)	30-700(55%)				Esterna							Min-Max
	3	97					Cont. c/cap.	SI							5-30(50%)												
	3	97					Fin. Ag.	F.do rotativo					500														
	3	95					Pr. Part.																				
Friuli	26	95					Fin. Ag.																				
	30	84					Cont. c/cap.																			Manca regolam.	
			Azione 2.2				Cont. c/cap.																			Rilevanza progetti	
							Cont. c/cap.																			Obiettivo 2	
Prov. Aut. Bolzano	44	92		Bilancio attivo			Mutuo	F.do rotativo	>25 Abi																		
	44	92		Bilancio attivo			Cont. c/cap.								450(35%)	150Ecu(35%)											Numero dipendenti
Emilia Romagna	9	94	<50	(Nuova impresa)			Cont. c/cap.	NO																			Donne - 2 5b
	9	94	<50	(Nuova impresa)			Cont. c/ml.	NO	max 50% TUS																		
	9	94	<250				Cont. c/cap.	NO								70				70(50%)						Fomaz.	
	9	94	<250				Cont. c/ml.	NO	max 50% TUS																		Piccole Imp.
	37	92					Cont. c/cap.								60-70												Piccole Imp.
																											Joint venture
Toscana	Azione 2.2		<250	<40Ecu	<27Ecu		Cont. c/cap.																				
	11	96					Cont. c/ml.																				
	11	96					Pr. Part.		-2 punti																		
Marche	20	89	<100				Cont. c/int.		-2-2,5(+2,5) tasso riferimento																		Obiettivo 2 5b assunzione
	26	92					Cont. c/cap.																				
Lazio	33	91					Fin. Ag.		70% tasso rif.																		Assunzioni
	23	86					Cont. c/cap.								70(35%)	50(35%)								X	X		Mai operativa
Umbria	19	91	<200	<20	<30	=dim	Cont. c/cap.																				Spec. progetto
	PIC-PMI	96					Cont. c/cap.																				
Campania	28	94					Cont. c/cap.	SI																			Consorzi
Abruzzo	55	91					Cont. c/cap.																				
	143	95	<50				Cont. c/int.													200(70%)	300(70%)			X	X		Donne-handicap
Molise	POP 2.3	97					Cont. c/cap.																				
Puglia	POP 3.2						Cont. c/int.		50% Abi																		
Basilicata	16	95					Cont. c/cap.	NO																			Lab. prova
Calabria	PIC-PMI	96					Cont. c/cap.																				
Sicilia	POP 3.3	94	EU				Cont. c/cap.																				Consorzi
Sardegna	15	94					Pr. Part.																				
	21	85					Fin. Ag.		0%																		

\* I valori fuori parentesi sono gli incentivi massimi espressi in milioni o migliaia di ECU. I valori in parentesi sono i contributi massimi di spesa.

\*\* Nella casella note sono riportate le categorie beneficiarie a cui spetta il valore maggiore fuori e dentro parentesi.

luogo il fondo rotativo agisce in concomitanza con fondi bancari di misura pari o superiore.

I Finanziamenti agevolati sono stati introdotti dal Piemonte<sup>30</sup> (legge 56 del 1986 – Finpiemonte), dalla Lombardia (legge 34 del 1985 – Finlombarda), dal Veneto (legge 9 del 1984 modificata dalla legge 3 del 1997 – Veneto Sviluppo), dal Friuli (legge 26 del 1995 – Friulia), dalla Sardegna (legge 21 del 1995 – Sfires).

Tecnicamente ciascuna finanziaria regionale provvede a stipulare una serie di convenzioni con gli istituti di credito che co-finanzieranno gli interventi innovativi. L'istruttoria potrà essere duplice in parallelo (Lombardia) o in sequenza (Piemonte), o congiunta (Veneto).

La modalità di definizione del tasso di interesse da applicare al finanziamento agevolato è diverso da regione a regione.

In Sardegna la legge 21 del 1985 dispone il completo abbattimento del tasso di interesse in modo da erogare finanziamenti a tasso zero, in tal senso il finanziamento agevolato risulta essere molto simile a un contributo (totale) in conto interesse.

In Piemonte e in Lombardia il metodo adottato è quello della ripartizione dei fondi. Ma se in Piemonte è fisso (30% regione 70% banche)<sup>31</sup>, in Lombardia è variabile a seconda del grado di innovazione del progetto (da un minimo di 20 ad un massimo dell'80% a carico della regione). Ne consegue che il tasso di interesse finale deriverà dalla media ponderata tra la ripartizione dei fondi e il tasso definito dagli istituti erogatori. Finpiemonte partecipa al finanziamento applicando un tasso costante dell'1% e le banche del 96% del *prime rate*, Finlombarda il 2% e le banche il *prime rate* meno mezzo punto.

In Veneto, invece, la ripartizione dei fondi da stanziare deriva dal tasso di riferimento che è pari al 75% di quello definito dalla legge Sabatini (legge 1329 del 1965), mentre il tasso convenzionale applicato dalle banche del Veneto è il *prime rate* più lo 0,5%. Maggiore è il differenziale tra i due tassi e maggiore sarà, quindi, la quota di fondi messi a disposizione dalla finanziaria regionale a tasso zero (quota massima 40%).

Infine, molto più semplicemente, il tasso per i mutui predisposti dalla Provincia Autonoma di Bolzano non può superare il 25% del *prime rate* ABI.

Anche la modalità di convenzione con le banche è un punto di differenziazione, in Piemonte hanno valore su tutto il territorio regionale ed è il beneficiario a scegliere la banca, in Lombardia è stata concordata una convenzione con un'unica banca provincia per provincia.

Per quanto concerne i contributi in conto interesse vengono erogati direttamente all'istituto finanziatore il quale se ne servirà per abbassare il tasso di interesse al beneficiario. Anche in questo caso ogni regione ha cercato una propria differenziazione.

In Emilia Romagna il contributo può essere pari al 50% del tasso ufficiale di sconto (legge 9 del 1994) per un contributo massimo di 70 milioni.

In Toscana l'intervento regionale previsto dalla legge 11 del 1996 consiste in una riduzione di 2 punti del tasso applicato sul finanziamento erogato a un tasso non superiore al tasso di riferimento.

<sup>30</sup> In parentesi numero della legge e denominazione della finanziaria regionale.

<sup>31</sup> Il rapporto diventa paritetico nel caso in cui il progetto rientri tra i settori priorità. Per l'elenco dei settori considerati di priorità si veda la nota 26.

Nelle Marche la legge 20 del 1989 consente, invece, un abbattimento di 2 punti sul tasso d'interesse. Il contributo regionale viene elevato a 2,5 punti nel caso di imprese ubicate in un'area obiettivo 2 o 5b. Un ulteriore abbattimento di 2,5 punti viene concesso alle imprese che nel triennio precedente non abbiano diminuito il personale e che procedano all'assunzione di persone inserite nelle liste di mobilità<sup>32</sup>.

Infine, i contributi in conto capitale per loro natura non si prestano a particolari interpretazioni. Sono un classico contributo a fondo perduto calcolato in percentuale sulle spese ammissibili senza alcuna restituzione di capitale o pagamento di interessi.

Indifferentemente dalla tipologia dell'incentivo, la modalità di erogazione normalmente utilizzata è quella a *tranche*, in genere due o tre ad inizio, in corso e alla fine del progetto. Fanno eccezione le leggi 7 del 1993 della Lombardia, 3 del 1997 del Veneto e 26 del 1992 delle Marche che erogano i contributi in conto capitale a consuntivo e la legge 56 del 1986 del Piemonte che eroga, unico caso, i finanziamenti agevolati a preventivo.

Tutte le agevolazioni, a prescindere dalla tipologia, prevedono un tetto massimo erogabile e molte di queste limiti percentuali di contribuzione sulle spese ammissibili<sup>33</sup>. Un'altra prerogativa della legge 56 del 1986 del Piemonte è quella di non aver previsto limiti di contribuzione alla spesa, ma solo il finanziamento massimo (150 milioni per la qualità e 200 milioni per l'innovazione)<sup>34</sup>. Le leggi 28 del 1994 della Campania e 3 del 1997 del Veneto consentono per lo stesso progetto la cumulabilità degli incentivi con altri provvedimenti nazionali o comunitari.

#### 4.1.2 Interventi regionali per lo sviluppo dei sistemi di qualità<sup>35</sup>

Gli incentivi a favore della qualità presentano un quadro più semplificato rispetto all'innovazione e hanno riscontrato immediata accettazione da parte delle imprese e una efficace gestione da parte degli enti preposti. Ciò si deve in massima parte alla relativa facilità di valutare i progetti e riscontrare i risultati. Il raggiungimento della certificazione da parte di una specifica istituzione è un dato indubbiamente inequivocabile.

Sebbene i contributi non siano elevati, l'iniziativa regionale è riuscita spesso a indurre le imprese ad investire in qualità. Infatti mentre inizialmente tali investimenti erano visti in ottica di acquisizione di un vantaggio competitivo sui diretti concorrenti, attualmente sono visti come spese necessarie per non perdere competitività.

<sup>32</sup> Tale ulteriore contributo viene concesso limitatamente ai primi 200 milioni di finanziamento, in caso di assunzione di un lavoratore, fino a 400 milioni, nel caso di assunzione di due lavoratori e fino a 500 milioni, nel caso di assunzioni di almeno tre lavoratori.

<sup>33</sup> Ogni spesa ammissibile può prevedere anche specifici massimali o in valore, o in contribuzione.

<sup>34</sup> In media la ripartizione tra banche e fondo regionale è stata rispettivamente 73% e 27%.

<sup>35</sup> Vengono intesi sistemi di qualità le iniziative di progettazione e realizzazione per l'adeguamento delle strategie aziendali, della struttura organizzativa, delle disponibilità gestionali, delle procedure e delle misure secondo quanto previsto dalla normativa della serie Uni En Iso 9000. Quattro sono le categorie Uni En: Iso 9001 per la progettazione, Iso 9002 per la produzione, Iso 9003 per i controlli e collaudi, 45001 per l'accreditamento dei laboratori.

Tutte le regioni che hanno predisposto interventi a favore della qualità hanno individuato soprattutto nella certificazione del prodotto (beni e servizi) e dei sistemi produttivi una condizione largamente riconosciuta e indispensabile per rilanciare la produzione locale sui mercati nazionali e su quelli internazionali. Per il raggiungimento del requisito della certificazione vengono spesso considerate tra le spese ammissibili anche i costi sostenuti per prestazioni effettuate da consulenti, acquisto di apparecchiature, strumenti, attrezzature, software, procedure certificative, prove di laboratorio, metodologia e/o taratura, la formazione del personale responsabile della conduzione del sistema e dei controlli, la predisposizione e la stampa del manuale aziendale di garanzia della qualità. La legge 84 del 1993 della Valle d'Aosta e la legge 37 del 1992 della Emilia Romagna contemplano anche gli studi di valutazione e analisi (entrambe massimo 10 milioni entro il limite del 50% della spesa), nonché la legge 26 del 1992 delle Marche (massimo 5 milioni entro il limite del 60%).

Ad eccezione della legge 56 del 1986 del Piemonte (finanziamenti agevolati per un massimo di 150 milioni senza limiti di contribuzione alla spesa)<sup>36</sup>, della legge 3 del 1997 del Veneto (finanziamento agevolato fino a un massimo di 500 milioni per le spese relative all'acquisto di strumentazioni, apparecchiature informatiche e il relativo software) e della legge 11 del 1996 della Toscana (contributi in conto interesse con importo del finanziamento agevolabile pari al 75% dell'investimento, con un minimo di 100 milioni e un massimo di 750 milioni), la modalità di incentivazione preferenziale è il contributo in conto capitale.

Per il conseguimento della certificazione le singole piccole e medie imprese possono ottenere un contributo il cui tetto massimo erogabile va da un minimo di 30 milioni in Veneto ad un massimo di 120 milioni in Lombardia<sup>37</sup> con fondi regionali e 100 mila ECU in Calabria con fondi comunitari. Le agevolazioni concesse dalla Provincia Autonoma di Bolzano si discostano notevolmente da quelle delle altre regioni italiane. È previsto un contributo fino al 35% della spesa riconosciuta ammissibile, l'investimento ammesso alla agevolazione è in proporzione al numero dei dipendenti e non può superare l'importo di Lire 450 milioni<sup>38</sup>.

I limiti di contribuzione sulle spese ammissibili oscillano dal 30% (Lombardia e Marche) al 50% (Basilicata, Umbria, Calabria e Veneto). In Campania per i consorzi e le società consortili il contributo può arrivare a coprire il 50% delle spese con un limite massimo di 500 milioni, in Basilicata l'importo massimo ammissibile è elevato a 250 milioni per la costruzione di laboratori di prova, e in Valle d'Aosta non esiste il limite percentuale di contribuzione (importo massimo erogabile 50 milioni). Alcune regioni prevedono percentuali massimi di contribuzione per singola tipologia di spesa ammissibile.

---

<sup>36</sup> I progetti in qualità rientrando tra i settori primari beneficiano di un tasso di interesse minore rispetto agli investimenti in innovazione.

<sup>37</sup> Questa legge è stata in parte modificata recentemente (legge 35 del 1996). Contrariamente a quanto previsto fino all'anno scorso, non risulta più agevolabile l'acquisto di apparecchiature per la rilevazione delle caratteristiche tecnologiche dei prodotti e dei processi produttivi, l'acquisto di software e l'acquisizione di servizi di metrologia e taratura per apparecchiature utilizzate nella gestione della qualità.

<sup>38</sup> Per i primi 25 dipendenti 6 milioni per addetto, per i successivi 25 dipendenti 3 milioni, per successivi 50 1,5 milioni, per i successivi 100 1 milione, per ogni addetto oltre 200 dipendenti 400 mila lire.



Le medesime agevolazioni sono generalmente estese anche per l'acquisizione di attrezzature o la predisposizione dei sistemi di qualità<sup>39</sup>. Fanno eccezione la legge 84 del 1993 della Valle d'Aosta (massimo 150 milioni entro il limite del 35% della spesa)<sup>40</sup>, la legge 3 del 1997 del Veneto (finanziamento agevolato fino a un massimo di 500 milioni per le spese relative all'acquisto di strumentazioni, apparecchiature informatiche e il relativo software), la legge 3 del 1992 dell'Emilia<sup>41</sup> e la legge 23 del 1986 del Lazio<sup>42</sup> (entrambe massimo 70 milioni il limite del 35% della spesa).

#### 4.1.3 Interventi regionali per l'innovazione

Il sostegno regionale a favore dell'innovazione si concentra in massima parte sull'innovazione di prodotto e di processo.

Per i progetti riguardanti l'innovazione di prodotto vengono, in genere, agevolate le spese riguardanti le fasi di studio, di ricerca, di progettazione, di realizzazione dei prototipi, di sperimentazione e di collaudo finale, sia per la parte sostenuta all'interno dell'azienda, sia per gli apporti tecnologici extra aziendali.

Per i progetti riguardanti l'innovazione di processo, invece, vengono invece agevolate le spese relative alle fasi di studio, alla ricerca e alla progettazione di nuovi impianti e macchinari o di modifiche ai propri processi produttivi. Può essere anche contemplato l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature utili a conseguire le finalità di innovazione.

Gli interventi riguardano contemporaneamente le due modalità innovative. Fanno eccezione la legge 43 del 1994 della Liguria (solo innovazione di prodotto) e la legge 20 del 1989 delle Marche (solo innovazione di processo).

Per tali interventi non esiste una modalità di incentivazione preferenziale.

Il finanziamento agevolato è previsto dalle leggi:

- 56 del 1986 del Piemonte (massimo 200 milioni senza limiti di contribuzione alla spesa);
- 34 del 1985 della Lombardia (massimo 800 milioni entro il limite del 50% della spesa). Le forti limitazioni poste all'innovazione di processo (tutela ambientale) hanno privilegiato soprattutto l'innovazione di prodotto;
- 9 del 1984 del Veneto (da un minimo di 30 ad un massimo 800 milioni entro il limite del 55% della spesa);

---

<sup>39</sup> La definizione di sistema di qualità è spesso vaga e differenziata da regione a regione. In genere interessa interventi di tipo organizzativo quali: la stesura di un sistema di garanzia della qualità, con il relativo manuale delle qualità, e alle successive fasi di avviamento pratico, attraverso la elaborazione di procedure idonee, definizione di standard, definizione e acquisizione di risorse umane, individuazione di responsabilità gestionali all'interno di un organigramma definito; oppure interventi afferenti l'area tecnologica prodotto (miglioramento della progettazione di prodotto e di processo per l'adeguamento del prodotto stesso al relativo mercato).

<sup>40</sup> I valori sono aumentati a 200 milioni e 45% della spesa per progetti unici comprendenti in modo rilevante più imprese

<sup>41</sup> I valori sono aumentati a 100 milioni e 45% della spesa per progetti unici comprendenti in modo rilevante più imprese

<sup>42</sup> Se l'agevolazione viene richiesta in contemporanea con la certificazione il limite massimo è di 50 mila ECU.

- 26 del 1995 del Friuli (il regolamento per l'attivazione delle operazioni non è stato ancora pubblicato).

Il contributo in conto interesse è, invece, contemplato dalle leggi:

- 9 del 1994 dell'Emilia Romagna (massimo 70 milioni);
- 20 del 1989 delle Marche limitata all'innovazione di processo (massimo 500 milioni);
- 143 del 1995 dell'Abruzzo (massimo 150 milioni entro il limite del 30% della spesa);
- il Programma Operazionale Plurifondo della Puglia (massimo 263 mila ECU).

Infine, il contributo in conto capitale è preso in considerazione dalle leggi:

- 84 del 1993 della Valle d'Aosta (massimo 1,5 miliardi suddivisi in 5 anni entro il limite del 35% della spesa);
- 43 del 1994 della Liguria limitata all'innovazione di prodotto (massimo 400 milioni entro il limite del 30% della spesa)<sup>43</sup>;
- 7 del 1993 della Lombardia (massimo 150 milioni entro il limite del 30% della spesa);
- 30 del 1984 del Friuli (massimo 250 milioni entro il limite del 30% della spesa)<sup>44</sup>;
- 23 del 1986 del Lazio (massimo 100 milioni entro il limite del 50% della spesa).

Molte di queste leggi prevedono numerosi altri interventi quali i servizi all'innovazione (leggi 9 del 1994 dell'Emilia Romagna e 21 del 1985 della Sardegna), le innovazioni a salvaguarda della tutela ambientale (leggi 34 del 1985 e 7 del 1993 della Lombardia e 9 del 1994 dell'Emilia Romagna), la ricerca e lo sviluppo di base (leggi 43 del 1994 della Liguria e 55 del 1991 dell'Abruzzo), le ricerche commissionate esternamente (legge 9 del 1984 del Veneto), il trasferimento di *know-how* (leggi 9 del 1994 dell'Emilia Romagna<sup>45</sup>, 55 del 1991 dell'Abruzzo, POP del Molise e POP della Sicilia), lo *start-up* di imprese innovative (leggi 9 del 1994 dell'Emilia Romagna<sup>46</sup> e 143 del 1995 dell'Abruzzo), la costituzione di *joint venture* (leggi 84 del 1993 della Valle d'Aosta, 43 del 1994 della Liguria, 55 del 1991 dell'Abruzzo e POP della Sicilia), la formazione di profili professionali tecnologici (leggi 9 del 1994 dell'Emilia Romagna). In tabella j sono stati riportati per ciascun provvedimento i limiti massimi di spesa e di contribuzione.

La legge 9 del 1994 dell'Emilia Romagna prevede, inoltre, che alle società e consorzi che realizzano nuovi centri per l'innovazione (BIC-Business Information Center) possono essere concessi contributi del 30% della spesa ammessa, per un

<sup>43</sup> Il limite di contribuzione è elevato al 45% se l'impresa è localizzata nelle aree obiettivo 2 o 5b.

<sup>44</sup> Il limite di contribuzione è elevato al 50% a seconda della rilevanza del progetto.

<sup>45</sup> Questo intervento è limitato solo alle imprese con meno di 50 dipendenti.

<sup>46</sup> Anche in questo caso l'intervento è limitato solo alle imprese con meno di 50 dipendenti. La legge è particolarmente selettiva nel definire le nuove imprese con caratteri di innovazione. Infatti, vengono considerate imprese ad alta tecnologia quelle che sviluppino innovazioni che presentino una capacità di applicazione settoriale o intersettoriale, o sviluppino un indotto tecnologico atto a qualificare il tessuto produttivo locale; o introducano nuovi prodotti o processi produttivi ovvero migliorino prodotti o processi già esistenti; operino, con tecnologie innovative, nel campo del disinquinamento e della sperimentazione di tecnologie a minor impatto ambientale, del recupero o smaltimento di sottoprodotti e nei settori del risparmio energetico e delle energie rinnovabili; contribuiscano allo sviluppo dei materiali avanzati.

importo massimo di 100 milioni. Possono essere concessi inoltre ulteriori contributi per la realizzazione di progetti e servizi indirizzati a favorire la nascita e lo sviluppo di imprese innovative, fino al 50% della spesa ammessa e per un importo massimo di 100 milioni.

#### 4.1.4 Le risorse utilizzate ed i risultati ottenuti.

Sebbene le incentivazioni regionali riportate in questo rapporto fossero indirizzate solo a due tipologie di interventi, l'analisi della normativa ha evidenziato molte differenziazioni da regione a regione. Le diverse modalità di azione rendono difficoltosa una completa comparazione delle risorse utilizzate e dei risultati ottenuti. Come è già stato sottolineato per lo stesso investimento in innovazione o qualità possono essere state adottate tipologie agevolative differenti.

La valutazione finanziaria è inficiata da due ulteriori impedimenti: alcuni provvedimenti sono solo di recente attuazione e non sono pertanto ancora disponibili i risultati; sovente le leggi regionali non contemplano disposizioni che obblighino il gestore dei fondi, assessorato o società finanziaria, a predisporre relazioni tecnico-finanziarie relative agli interventi effettuati. Ciò comporta una diffusa carenza informativa sullo stato di attuazione delle leggi regionali e una profonda difficoltà nella valutazione dei risultati. Anche nel caso in cui i dati fossero stati raccolti, spesso sono carenti di sistematicità e riscontro dei benefici ottenuti.

Per queste ragioni, in questo paragrafo, è stata preferita l'esposizione dei risultati per singola regione. I dati riportati in tabella K sono solo provvisori e non consentono allo stato attuale possibili confronti.

### **VALLE D'AOSTA**

La legge 84 del 1993 ha visto finora il finanziamento di solo 9 progetti, di cui otto per la qualità e uno solo per l'innovazione. In totale sono stati erogati circa 300 milioni per la qualità, con contribuzioni anche minime di pochi milioni fino ad un massimo di 80 milioni, e 700 milioni per l'unico progetto di ricerca.

Tabella k: Risultati ottenuti dalle leggi regionali

		Qualità			Innovazione			Ammontare investimento (mld.)
Incentivo		N. domande presentate	N. domande accolte	Finanziamento Regioni (mld.)	N. domande presentate	N. domande accolte	Finanziamento Regioni (mld.)	
Valle d'Aosta	Con. C/Cap.		8	0,3		1	0,7	
Piemonte	Fin Ag.	500	397	35	896	584	52	226,3
Lombardia	Fin Ag.				576	303	70,6	210,9
	Con. C/Cap.				470	337	26,2	87,9
	Con. C/Cap.	2700	2102	65,9				305
Prov. Bolzano	Con. C/Cap.		43			83	8,3	
	Mutuo					19	21	
Veneto	Fin Ag.						86,9	174,8

Fonte: Ceris-CNR

## PIEMONTE

Dalla relazione predisposta da Finpiemonte relativa agli interventi effettuati dal 1987 al 1996 a valere sulla legge 56 del 1986 si evince che globalmente sono state esaminate 1.396 richieste, di cui 904 sono state approvate (65%), 78 sono in corso di istruttoria (5%) e 414 sono state respinte (30%). Mediamente vengono presentate 200 domande all'anno.

Nella tabella L sono stati riportati il numero di domande e di fondi erogati suddivisi a seconda della tipologia dell'intervento. Va inoltre evidenziato che l'impegno del fondo regionale è stato pari a 86 miliardi e ha dimostrato un potere di attivazione pari a 2,6, mobilitando 226 miliardi di finanziamenti da parte degli istituti di credito e pari a 3,3 di investimenti complessivi, da parte delle imprese, per un totale di lire 298 miliardi. La contribuzione del fondo regionale sul totale degli investimenti è stata del 14,5%.

Un risultato che depone a favore della capacità valutativa dei progetti è quello che attiene alla situazione delle insolvenze da parte delle imprese già finanziate, l'importo totale alla fine del 1996 è di 1,9 miliardi pari al 2,5 % delle erogazioni.

Complessivamente, le 982 richieste provengono dai settori economici riportati in tabella M con una forte prevalenza del settore della meccanica

Tabella I: Valutazione delle domande e finanziamenti erogati  
(legge 56 del 1986 del Piemonte)

<b>Numero domande</b>	<b>Innovazione</b>	<b>Qualità</b>	<b>Totale</b>
Approvate	575	376	951
Respinte	312	102	414
In istruttoria	9	22	31
<b>Totale</b>	<b>896</b>	<b>500</b>	<b>1396</b>
<b>Fondi erogati (mld.)</b>	<b>Innovazione</b>	<b>Qualità</b>	<b>Totale</b>
Regionali	52	34	86
Bancari	156	70	226
<b>Totale</b>	<b>208</b>	<b>104</b>	<b>312</b>

Fonte: Finpiemonte

La dimensione media delle società finanziate risulta essere di 33 addetti, mentre il costo medio dei progetti presentati è di L. 306 milioni, di cui mediamente ammessi L. 239 milioni; l'intervento medio per ogni singolo progetto ammonta a L. 92 milioni per quanto riguarda il fondo regionale, e a L. 148 milioni per quanto attiene agli istituti di credito.

Per quanto attiene l'iter burocratico delle richieste, si evidenzia che i tempi medi per l'ottenimento del finanziamento sono di circa 90/100 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Tabella m: Ripartizione settoriale domande approvate o in istruttoria

<b>Settore</b>	<b>n.</b>
Agricoltura	37
Alimentare	14
Ambiente	9
Automazione	28
Chimica	36
Edile	2
Elettronica e Telecomunicazioni	76
Gomma e Plastica	35
Grafica/editoriale	22
Informatica	51
Informazione locale	25
Meccanica	517
Servizi	14
Tessile	26
Altro manifatturiero	90
<b>Totale</b>	<b>982</b>

Fonte: Finpiemonte

## LOMBARDIA

Le leggi per la qualità, 41 del 1990 e 7 del 1993, prevedevano tre tipologie di progetti finanziabili per lo sviluppo della qualità nelle imprese minori:

- A) Certificazione di sistemi di qualità
- B) Acquisizione di attrezzature e servizi per il controllo della qualità
- C) Certificazione del prodotto

Con l'approvazione della legge 35 del 1996 la tipologia B è stata abolita.

In totale sono state finora presentate 2.700 domande di cui 2.102 approvate per un ammontare investimenti di 305 miliardi e di contributi di 65 miliardi (4,7 potere di attivazione).

Il 61% dei contributi è stato assegnato alla certificazione del sistema mentre solo il 4% al prodotto. Il rimanente 34% è stato destinato all'acquisizione delle attrezzature (Tab. N).

Tabella n: Contributi allo sviluppo della qualità in Lombardia (situazione al 30 marzo 1997)

<b>Tipologia progetto</b>	<b>Contributo (mld.)</b>	<b>%</b>
A	40,37	61,2%
B	22,94	34,8%
C	2,62	4,0%
<b>Totale</b>	<b>65,93</b>	<b>100%</b>

Fonte: Regione Lombardia

La tabella O evidenzia, inoltre, che rispetto al Piemonte il settore della meccanica in Lombardia copre solo il 31% delle domande in qualità, che il 72% delle domande proviene dalle piccole imprese e il 17% dalle piccolissime, che il sistema di qualità preferenzialmente introdotto è quello per la produzione (52%).

Tabella o: Classe dimensionale, sistemi di qualità implementati per settori di appartenenza (situazione al 30 marzo 1997)

	Domande approvate		Dimensione aziendale			Sistema qualità				
	Numero	%	<10	11-50	51-250	Progett.	Produtz.	Collaudi	Laboratori	Totale
Industria	1.635	77,8%	190	935	510	487	874	47	5	1.413
di cui: Meccanica	669	31,8%								
Elettronica	244	11,6%								
Varie	722	34,3%								
Artigianato	304	14,5%	117	127	0	31	147	10	0	188
Servizi	163	7,8%	66	88	9	60	85	4	11	160
<b>Totale</b>	<b>2.102</b>	<b>100%</b>	<b>373</b>	<b>1.150</b>	<b>519</b>	<b>578</b>	<b>1.106</b>	<b>61</b>	<b>16</b>	<b>1.761</b>

Fonte:

Regione Lombardia

I progetti in innovazione sono oggetto in Lombardia di due diverse modalità di agevolazione: il finanziamento agevolato e il contributo in conto capitale.

Il numero di progetti presentati per il finanziamento agevolato sono stati 576 di cui 303 deliberati positivamente (52%) per un ammontare complessivo di 70,5 miliardi (banche + fondo) a fronte di 210 miliardi di investimenti.

Invece, il numero dei progetti presentati per il contributo in conto capitale sono stati in totale 470 di cui 337 finanziati (71%) per un ammontare investimenti di 87,9 miliardi di cui 26,2 in contributi. Pertanto il contributo medio per impresa è stato di 78 milioni. Dalla tabella P si evidenzia il numero limitato di progetti in innovazione di processo sia per il contributo, sia per il finanziamento agevolato. Ciò è dovuto essenzialmente alle limitazioni poste a valere per la tutela ambientale. Per l'innovazione di prodotto si distingue soprattutto l'automazione industriale, in totale 196 progetti (30%).

Tabella p: Agevolazioni all'innovazione in Lombardia (situazione al 30 marzo 1997)

Settori	N. domande contributo	N. domande finanziamento	Finanziamento agevolato (mld.)
Automazione industriale	120	76	20,618
Strumentaz. di misura	49	44	9,1
Componenti mecc. ed elettronici	48	40	9,091
Biotechnologia	21	26	6,253
Nuovi materiali	18	20	5,738
Software	25	15	3,325
Altri prodotti	41	64	13,408
Innovazione di processo	15	18	3,064
<b>Totale</b>	<b>337</b>	<b>303</b>	<b>70,597</b>

Fonte: Regione Lombardia

## PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

La Provincia di Bolzano ha negli ultimi anni posto particolare enfasi sugli incentivi alla ricerca e sviluppo e all'ottimizzazione della qualità. Per le imprese altoatesine la ricerca e sviluppo non aveva e non ha tuttora un peso determinante dato che solo 12 imprese industriali hanno un proprio reparto dedicato alla ricerca e sviluppo.

A seconda dell'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile (superiore o inferiore a 450 milioni) le imprese possono beneficiare della concessione di un mutuo a tasso agevolato sul 70% dell'investimento o di un contributo in conto capitale. In totale sono state presentate 145 domande di cui 126 per contributi e 19 per finanziamenti (Tab. Q).

Dalla tabella R è possibile desumere anche la ripartizione del numero di domande presentate tra qualità e tipologia di innovazione.

Tabella q: Agevolazioni concesse tramite la legge 44 del 1992  
Provincia Autonoma di Bolzano

	Contributi		Mutui	
	N. domande	Importo (mld.)	N. domande	Importo (mld.)
1993	29	2,382	4	2,559
1994	49	2,942	9	12,747
1995	48	2,965	6	5,735
<b>Totale</b>	126	8,289	19	21,041

Fonte: Prov. Di Bolzano

Tabella r: Composizione domande presentate

	1993	1994	1995
Ricerca applicata	6	5	4
Cad-Cam	0	1	0
Acquisizione <i>know-how</i>	0	0	1
Tutela ambientale	0	0	2
Sviluppo di prototipi e preserie	25	21	15
Sviluppo prodotto	2	8	4
Trasferimento <i>know-how</i>	1	0	4
Qualità	9	14	20
<b>Totale</b>	43	49	50

Fonte: Prov. Di Bolzano

## VENETO

Dal 1987 al 1996 la legge 9 del 1984 ha erogato complessivamente 86,9 miliardi di lire e attivato 174,8 miliardi di investimenti distribuiti anno per anno come riportato nella tabella S.



Tabella s: Agevolazioni per l'innovazione tecnologica nel Veneto  
(legge 9 del 1984)

	Finanziamenti erogati (mld.)	Investimenti (mld.)
1987	5,7	12,1
1988	9,7	21,9
1989	5,3	16,5
1990	9,2	14,6
1991	7,2	12,8
1992	5,6	11,3
1993	5,3	12,2
1994	5,0	7,8
1995	29,3	56,4
1996	4,6	9,2
<b>Totale</b>	<b>86,9</b>	<b>174,8</b>

Fonte: VenetoSviluppo

Per quanto concerne la nuova legge 7 del 1997, per il triennio 1997-1999 la Regione Veneto mette a disposizione 39 miliardi (29,5 miliardi in contributi in conto capitale e 9,5 miliardi per il fondo rotativo) per le iniziative volte a promuovere nelle Piccole e medie imprese e nelle imprese artigiane la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a migliorare e garantire la qualità dei sistemi aziendali. Gli incentivi si prefiggono l'obiettivo di far ottenere le certificazioni ed elevare il livello tecnologico.

## MARCHE

La Regione Marche ha stanziato 12,5 miliardi, per il biennio 1995-96, per gli interventi a favore delle piccole e medie imprese e delle aziende artigiane che intendono investire nello sviluppo di sistemi di qualità e nella qualificazione e certificazione dei prodotti, come previsto dalla legge regionale 26 del 92. In totale sono state presentate 770 domande di cui 646 accolte.

L'intervento più utilizzato è stato quello relativo alla certificazione di qualità delle produzioni, che ha visto presentate 448 domande contro le 180 relative agli studi e *check-up* aziendali. La parte preponderante, relativamente al primo intervento, è stata utilizzata dalle imprese industriali, che hanno presentato 356 progetti contro gli 81 delle imprese artigiane e i 29 delle imprese di servizi (Tab. T).

Tabella t: Monitoraggio legge 26 del 1992

	Certificazione	Studi	Totale
Industria	356	92	448
Artigianato	81	65	146
Servizi	29	23	52
<b>Totale</b>	<b>466</b>	<b>180</b>	<b>646</b>

Fonte: Regione Marche

## UMBRIA

Con tre miliardi di lire la legge 19/91 della Regione Umbria (rivista e modificata dalla legge 2/93) nel biennio '95-96, intende promuovere e sviluppare sistemi di qualità per la qualificazione sia dei processi di lavorazione che dei prodotti.

A Sviluppumbria, che ha gestito questi bandi, sono pervenute complessivamente circa 600 richieste (circa 200 nei primi due bandi del '92 e '93, addirittura oltre 400 nel bando del '95) presentate sia da piccoli artigiani sia da imprese che per numero di addetti, fatturato e capitale investito, sono al limite che divide la piccola e media impresa dalla grande, secondo le definizioni dimensionali comunitarie via via aggiornate.

## CAMPANIA

Gli interventi previsti dal provvedimento regionale durante il primo anno di attività (1995) sono stati oggetto dell'attenzione di circa 150 imprese. Tante sono state infatti le domande prevenute in Regione nel suddetto periodo, domande che concorreranno alla suddivisione dei circa tre miliardi annui che si prevede debbano essere stanziati per la copertura degli interventi.

### 4.2 I distretti industriali

Allo stato attuale soltanto sette regioni - Abruzzo, Campania, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte e Toscana - hanno identificato con provvedimenti specifici le aree-sistema del proprio territorio caratterizzate da elevata concentrazione di piccole e medie imprese, come previsto dal decreto del Ministero dell'Industria del 1993 e solo tre regioni - Lombardia, Piemonte e Toscana - hanno destinato risorse finanziarie a favore delle imprese ubicate nei distretti.

Le aree definite sono finora 73 così ripartire (Tab. U)

Tabella u: Numero distretti definiti dalle regioni

Regioni	Numero distretti
Abruzzo	4
Campania	7
Liguria	1
Lombardia	20
Marche	9
Piemonte	25
Toscana	7
<b>Totale</b>	<b>73</b>

Fonte: Ceri-CNR

Nonostante i distretti si confermino come una realtà portante dell'economia nazionale, con una crescita delle esportazioni che, nei primi nove mesi del '96, ha superato il 4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, a fronte di un aumento

del resto del sistema economico di appena lo 0,7 per cento, i provvedimenti a favore tardano ad essere definiti.

Il decreto ministeriale dell'aprile '93 - pur se in grave ritardo rispetto ai 90 giorni fissati dall'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sull'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese - aveva individuato ben 955 sistemi locali in venti regioni tra i quali gli enti locali erano appunto tenuti a scegliere, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della norma, quelli da individuare come veri e propri distretti industriali.

Secondo la legge i distretti sono destinati a ricevere finanziamenti regionali nell'ambito di progetti innovativi concernenti più imprese, in base a contratti di programma stipulati tra consorzi di sviluppo industriale e Regioni, alle quali la legge delega tra l'altro la definizione delle priorità degli interventi.

Gli interventi prioritari stabiliti da ciascuna delle sette regioni spaziano dalle misure di coesione dei distretti all'interno della "rete" europea al supporto delle politiche della qualità o della certificazione; dall'incentivazione per l'insediamento di nuove imprese con investimenti ad alto contenuto tecnologico allo sviluppo di sistemi telematici locali; dal risanamento di siti industriali dismessi alla creazione di centri di eccellenza per servizi comunali alle piccole e medie imprese industriali e artigiane; dal sostegno alla promozione e commercializzazione delle produzioni sui mercati esteri all'internazionalizzazione della promozione.

Al momento sono in fase di definizione i regolamenti attuativi degli interventi predisposti dalle regioni Piemonte e Toscana. Quando saranno disponibili verranno comparati con quelli redatti dalla Regione Lombardia, finora l'unica regione ad aver attuato pienamente il sostegno ai distretti industriali, e le valutazioni riportate nel rapporto finale.

#### *4.3 I prestiti partecipativi.*

Il prestito partecipativo è un nuovo strumento finanziario previsto dalla legge 317 del 1991 art. 35 per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese ed è disciplinato dal decreto del ministero del Tesoro 21 ottobre 1992.

Attraverso i prestiti partecipativi gli istituti di credito mobiliare e le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo possono concedere finanziamenti agevolati per la realizzazione di programmi innovativi e di sviluppo delle piccole imprese costituite in forma di società di capitali con capitale sociale di ammontare non inferiore a quello previsto per la costituzione delle società per azioni.

Vengono considerati prestiti partecipativi i finanziamenti di durata non inferiore a quattro anni caratterizzati da una forma di indebitamento a remunerazione mista nei quali una parte del corrispettivo spettante alla società finanziatrice è commisurata al risultato economico dell'impresa finanziata.

Infatti, il corrispettivo o remunerazione del prestito partecipativo è composto da:

- un interesse annuo non superiore al tasso ufficiale di sconto vigente nel periodo al quale si riferiscono le rate di ammortamento del prestito;
- una somma determinata da una percentuale preventivamente concordata tra le parti e commisurata al risultato economico positivo dell'esercizio prima delle imposte conseguito dall'impresa finanziata.

Va notato che mentre l'interesse passivo annuo rappresenta la parte fissa della remunerazione, la somma calcolata sul risultato economico prima delle imposte ne rappresenta invece la parte variabile. Tale importo nel conto dei profitti e delle perdite dell'impresa finanziata costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere, rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, è computato in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza. Ad ogni effetto di legge gli utili netti annuali si considerano depurati da detta somma.

I prestiti partecipativi possono essere assistiti soltanto da garanzie personali, individuali o collettive, alle quali si applica l'art. 1946 del codice civile. Ad integrazione di tali garanzie è consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675 e successive modificazioni.

Il prestito partecipativo è, in verità, uno strumento di rifinanziamento mirato alla ricapitalizzazione delle imprese che permettono agli azionisti di dilazionare un aumento di capitale e che allo stesso tempo prevedono oneri finanziari parzialmente legati ai risultati d'esercizio.

In sostanza, l'aumento di capitale viene effettuato attraverso il rimborso semestrale delle quote di capitale da parte degli azionisti, che subentrano così nel credito a favore della società trasformando i finanziamenti in conto futuro aumento del capitale sociale.

La peculiarità del prestito partecipativo consiste nella separazione dei soggetti tenuti a fronteggiare il servizio del prestito: la società è obbligata in via diretta solo al pagamento degli interessi, mentre il rimborso del capitale compete invece in via principale ai soci (che prestano anche parte delle garanzie) e solo in via subordinata alla società finanziata. I versamenti effettuati dai soci per il rimborso del prestito vengono quindi portati in aumento del capitale sociale. Tale meccanismo consente la capitalizzazione immediata dell'azienda (il prestito, per la sua natura subordinata, è assimilabile ai mezzi propri), ma con un impegno solo graduale dei soci, i quali potrebbero non disporre dei mezzi per effettuare subito un aumento di capitale.

Il prestito partecipativo è uno strumento finanziario molto semplice perché la società finanziata provvede al rimborso degli interessi relativi, mentre il capitale viene restituito dai soci. Il debito complessivo della società non si modifica nel tempo, ma si sposta da debito verso gli enti finanziatori a debito verso i soci. Questi ultimi hanno l'obbligo – a estinzione avvenuta – di convertire il proprio credito verso la società in un aumento di capitale, annullando così la propria posizione debitoria. Il risultato è che la società si troverà un capitale sociale aumentato dell'importo del prestito partecipativo. A differenza dei finanziamenti ordinari, il vantaggio è duplice: consente di acquisire mezzi finanziari senza intaccare il patrimonio con concessione di garanzie, di allentare la tensione finanziaria e ricapitalizzare la società.

Attualmente lo strumento dei prestiti partecipativi per progetti di innovazione e sviluppo aziendale nelle piccole e medie imprese è stato attuato principalmente dal Mediocredito Centrale e dalle società finanziarie di Sardegna, Lombardia, Liguria, Toscana e Veneto.

Utilizzando le banche convenzionate, con questo strumento il Mediocredito ha effettuato un intervento di 50 miliardi con un importo massimo per operazione di 10 miliardi. Il prestito ha una durata di 5 anni con preammortamento fino a 1 anno. Il tasso base: può essere variabile (legato al Redint), o fisso (8,20%) su specifica richiesta. Il tasso di integrazione è misurato dal margine operativo lordo (Mol) o dall'utile netto

d'esercizio, in percentuale da concordare caso per caso preventivamente tra le parti (Banca/Mediocredito centrale/Impresa).

La Sfirs, la finanziaria regionale Sarda è stata una delle prime in Italia a utilizzare questa tecnica finanziaria per le agevolazioni connesse all'accordo di programma per il Nuorese. Nel periodo 94-96 sono stati perfezionati 16 prestiti partecipativi per un importo complessivo di 58,8 miliardi. I tassi vanno da un minimo del 7%, se si opera con fondi UE, a un massimo pari al tasso di riferimento nominale fissato per i finanziamenti industriali di durata superiore ai 18 mesi.

I prestiti partecipativi per progetti di innovazione e sviluppo aziendale nelle piccole e medie imprese sono regolati in Lombardia dalla legge regionale n. 7/93 art. 5. Il prestito può essere richiesto a fronte di programmi di investimenti fissi e/o in capitale circolante per la realizzazione di programmi innovativi o di sviluppo tecnologico e aziendali, nonché programmi di avvio di nuove produzioni, di riconversione produttiva, di innovazione di processo, di miglioramento della qualità e in generale progetti di sviluppo e innovazione sia della struttura produttiva sia dei prodotti con prospettive di mercato e di redditività degli investimenti. Dalla tabella V è possibile desumere il numero di domande pervenute e approvate al 30 aprile 1997, gli investimenti previsti e il finanziamento deliberato. Il basso valore della media addetti è dovuto sia alla tipologia di impresa che maggiormente ha beneficiato dei prestiti partecipativi in Lombardia, sia dalla presenza di alcune nuove imprese (*start-up*).

Tabella v: I prestiti partecipativi in Lombardia (legge 7 del 1993)

	Numero domande	Media addetti	Investimenti previsti (mld.)	Finanziamenti (mld.)
Progetti approvati	21	31,05	34,82	7,65
Progetti respinti	4	46,33	6,26	
Progetti ritirati	1	7	0,89	
<b>Totale</b>	<b>26</b>	<b>32,00</b>	<b>41,97</b>	<b>7,65</b>

Fonte: Regione Lombardia

Il prestito di norma non potrà superare i due miliardi e verrà coperto per metà con fondi Finlombarda e per l'altro 50% con fondi Efibanca. La finanziaria lombarda applicherà sulla parte di sua competenza un tasso indicizzato al reddito d'impresa. Più precisamente l'indicizzazione sarà vincolata al rapporto tra *cash-flow* lordo dell'impresa richiedente e i suoi mezzi propri (ciò permetterà, alle imprese che stanno investendo molto, di vedersi applicati dei tassi più favorevoli). Efibanca applicherà alla quota di sua competenza un tasso pari al Rolint aumentato di uno *spread*, la cui entità sarà ragionevolmente oggetto di trattativa.

Medesime finalità sono previste dalla legge 43 del 1994 art. 14 della Regione Liguria che delega alla finanziaria regionale Filse la gestione dei prestiti partecipativi. Anche in questo caso si tratta di programmi di investimento fissi all'interno dei quali i processi innovativi sono considerati un requisito in grado di favorire il finanziamento. La copertura massima è pari all'80% dell'investimento.

In Toscana l'erogazione di finanziamenti con la modalità del prestito partecipativo è prevista – tramite la finanziaria regionale Fidi Toscana – dalla legge

regionale 11/96 al fine di favorire l'innovazione finanziaria delle aziende minori e di stimolare l'avvio di processi di ammodernamento e diversificazione presso aree territoriali caratterizzate da fenomeni di accentuato declino industriale. La misura del contributo in conto interessi è pari alla differenza tra il tasso di riferimento e il tasso ufficiale di sconto, e comunque non è superiore a 4 punti annui. La partecipazione agli utili dell'impresa da parte della Fidi Toscana non può essere superiore all'1% annuo del capitale residuo del prestito partecipativo agevolato. L'importo massimo del prestito non è superiore al capitale netto dell'impresa risultante dall'ultimo bilancio approvato, al 100% dell'investimento e comunque non può oltrepassare la soglia dei 400 milioni. La durata massima del prestito agevolativo è stabilita in 5 anni ivi compreso un anno di preammortamento. L'importo massimo dell'investimento è stabilito in 800 milioni e la tipologia delle spese ammissibili risulta così composta: acquisto di terreni, acquisto, costruzione e ristrutturazione di fabbricati, acquisizione di impianti, macchinari e automezzi destinati a finalità aziendali, brevetti, certificazione di qualità, marketing operativo e strategico, adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza. Le spese devono essere ancora da sostenere o sostenute non prima di 12 mesi dalla presentazione della domanda. Ciascuna impresa può presentare più richieste di contributo, a condizione che l'investimento complessivo non superi il limite di 800 milioni.

La Regione Veneto ha istituito un fondo di rotazione iniziale di 3,5 miliardi presso la Finanziaria regionale VenetoSviluppo ai sensi della legge regionale 3/97 attraverso il quale, con la collaborazione del sistema bancario, verranno prioritariamente finanziati gli interventi di consolidamento del debito a breve, ovvero prestiti partecipativi, gli investimenti diretti all'applicazione di procedimenti tecnologici avanzati, le iniziative destinate ad accentuare i processi di internazionalizzazione dell'impresa.

## 5. Nuovi strumenti operativi: i patti territoriali e i contratti d'area

I patti territoriali e i contratti d'area sono due nuove modalità di intervento che hanno come fondamento comune la concertazione tra le parti sociali.

Nel caso dei patti territoriali l'intesa si fonda sulla concertazione dal basso, che coinvolge quasi esclusivamente forze locali, nel caso dei contratti d'area, invece, l'intervento del Governo centrale e in particolare della presidenza del Consiglio è determinante. Mentre i patti (che non a caso stanno proliferando su tutto il territorio nazionale e in particolare nel Mezzogiorno) nascono per iniziativa dei soggetti locali (parti sociali e non) e si impongono all'autorità centrale (cui spetta un compito di controllo non discrezionale), i contratti d'area hanno in Palazzo Chigi e in particolare nella *task force* per l'occupazione il loro principale sostenitore.

Un secondo aspetto che avrebbe dovuto accomunare i due strumenti era dato dall'individuazione di forme di flessibilità lavorativa che è stata negata per legge nei contratti d'area. Per i patti territoriali questo vincolo di legge non esiste tant'è che nei progetti deve essere fatto esplicito riferimento agli impegni assunti dalle parti sociali in tema di flessibilità.

I patti territoriali possono prevedere ampia flessibilità anche salariale per realizzare un ambiente favorevole ai nuovi insediamenti. In particolare si prevede esplicitamente la possibilità di adottare rapporti di lavoro a tempo determinato con una quota ore formazione che potrà non essere retribuita dall'azienda e che potrà essere effettuata anche sul posto di lavoro. Inoltre, la flessibilità riguarderà anche i tempi di lavoro per ottimizzare l'utilizzazione degli impianti. I sindacati, infine, si possono impegnare a mantenere queste condizioni e a non avanzare rivendicazioni salariali per il periodo relativo alla fase di avviamento dei nuovi insediamenti imprenditoriali.

La diversità tra i due strumenti per quanto riguarda l'invariabilità dei trattamenti retributivi molto probabilmente inficerà il contratto d'area a favore del patto territoriale.

Alcuni costituzionalisti hanno sollevato alcuni dubbi di legittimità in merito alle restrizioni presenti nei contratti d'area, in quanto la legge limita la libertà contrattuale delle parti sociali garantita dall'articolo 39 della Costituzione. Né si può sostenere la necessità di tali limiti per tutelare la retribuzione sufficiente prevista dall'articolo 36 della Costituzione.

L'iter definitorio dei due strumenti è stato particolarmente movimentato e solo di recente ha trovato per i patti territoriali una impostazione quasi ultima con la delibera del CIPE del 21 marzo 1997<sup>47</sup>, mentre per i contratti d'area le limitazioni introdotte dalla Legge Finanziaria per il 1997 ne hanno di fatto rallentato la formulazione specifica. Tuttavia, il lungo periodo di incubazione<sup>48</sup> non ha evitato che soprattutto nel Mezzogiorno la concertazione tra le parti sociali per la definizione di un patto

<sup>47</sup> Tre leggi, di cui due finanziarie, e quattro delibere del CIPE non sono state in grado di rendere operativi i primi patti territoriali. Alcuni aspetti non sono stati ancora definiti come, ad esempio, le modalità di erogazione dei contributi.

<sup>48</sup> Si è cominciato a discutere sui patti territoriali a partire dal 1991 con l'“Accordo di concertazione per lo sviluppo del Sud” che fa riferimento ai cosiddetti “pacchetti localizzativi” e soprattutto dal gennaio 1993 con le prime proposte formulate dall'Assemblea del CNEL, mentre per i contratti d'area la data di inizio è il 1994 dopo la rapida attuazione dei lavori per il G7 di Napoli e le conferenze europee dell'anno successivo.

territoriale avesse inizio o che potessero essere individuate già alcune aree idonee per l'applicazione dei contratti.

Nel caso dei patti territoriali ciò si è verificato grazie alla formulazione di norme provvisorie come la delibera del CIPE del 10 maggio 1995 e lo stanziamento di fondi nella Legge Finanziaria per il 1996. Dalla tabella W è possibile evincere il numero di patti territoriali oramai approvati e quelli in via di completamento e di definizione. Per quanto riguarda le aree nelle quali dovranno essere applicati i contratti d'area, la *task force* per l'occupazione insediata presso la Presidenza del consiglio ha individuato già una ventina di poli in cui esistono insediamenti industriali in declino, di cui alcuni opereranno come esperimenti pilota (Manfredonia, Taranto, Napoli, etc.).

Proprio in occasione della stesura dell'ultima legge finanziaria era stato paventato anche un assorbimento dei patti territoriali nei contratti d'area, preferendo in questo modo uno sviluppo orientato dal centro mentre l'impostazione di base dei patti territoriali nasce dalla fiducia nel rinnovamento della classe dirigente locale e quindi tende a favorire l'autogestione dello sviluppo. Infatti, i patti territoriali sono frutto di una sperimentazione spontanea, localistica e molto legata alle capacità espresse sul territorio.

Allo stato attuale, tuttavia, ai due strumenti è stata accordata piena autonomia, sia per la tipologia di azione: *bottom-up* per i patti e *top-down* per i contratti; sia per l'area di intervento: depressa per i patti e in declino industriale per i contratti.

Infine, patti territoriali e contratti d'area sono strettamente collegati all'azione di partenariato perorata dall'Unione Europea. In questo modo si faciliterebbe l'accesso al cofinanziamento che può essere accelerato, almeno per i patti, dall'inserimento nei piani regionali finanziati dalla UE<sup>49</sup>.

### 5.1 I patti territoriali<sup>50</sup>

Il decreto legge 8/95 convertito nella legge 104/95 e modificato con la legge 341/95 qualifica come patto territoriale "l'accordo tra soggetti pubblici e privati per l'individuazione, ai fini di una realizzazione coordinata, di interventi di diversa natura finalizzati alla promozione dello sviluppo locale delle aree depresse del territorio nazionale".

In particolare l'articolo 8 definisce i patti territoriali come una nuova modalità organizzativa degli interventi per lo sviluppo locale nelle aree depresse. Il problema dello sviluppo locale trova specifico rilievo nell'ambito della decisione comunitaria

---

<sup>49</sup> Nel documento finale del vertice della Presidenza del consiglio del 22 giugno 1996 è espressamente auspicato che "per promuovere uno sforzo comune nella creazione e nello sviluppo di posti di lavoro a livello locale, il Consiglio europeo invita ciascuno Stato membro, nella misura del possibile, a selezionare regioni o città che potrebbero fungere da candidate per progetti pilota relativi a patti territoriali e locali per l'occupazione, nella prospettiva di attuare tali patti nel corso del 1997 con il parziale sostegno dei margini disponibili a titolo delle politiche strutturali."

<sup>50</sup> Per un maggior approfondimento si veda "La Guida ai patti territoriali" del Banco di Napoli (1996) e Coppola F.S. (1997).



Tabella w: Stato di attuazione dei patti territoriali

Regioni	A	B	C	D	E	F	Totale
<b>SUD</b>							
Basilicata	3			1			4
Calabria	5	1		3		1	10
Campania	11	1	2	2	1	2	19
Molise			1				1
Puglia	6	2	1	1		2	12
Sardegna			1			1	2
Sicilia	12	5	3	1	2	3	26
<b>Totale</b>	<b>37</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>74</b>
<b>CENTRO</b>							
Abruzzo	6		1				7
Lazio	6	1					7
Marche		1					1
Marche/Umbria	1						1
Toscana	2						2
Toscana/Umbria/ Marche/Emilia			1				1
<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
<b>NORD</b>							
Emilia	1						1
Friuli	2			1			3
Liguria	1						1
Lombardia	3						3
Piemonte	3			1			4
Veneto				1			1
<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
<b>Totale generale</b>	<b>62</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>107</b>

**Legenda:**

- |  |
|--|
| A) Concertazione locale attivata con l'assistenza del CNEL                                       |
| B) Primo documento di concertazione locale sottoscritto al CNEL                                  |
| C) Progetto in via di definizione con l'assistenza tecnica della Commissione Dell'Unione Europea |
| D) Progetto in via di definizione con l'assistenza tecnica del CNEL                              |
| E) Progetto in corso di verifica al Ministero del Bilancio                                       |
| F) Finanziamento approvato da parte del CIPE   |

Fonte: CNEL

relativa all'approvazione del quadro di sostegno in favore dell'Italia per il periodo 1994-1999, ove è espressamente sottolineata l'esigenza di un'apposita linea d'azione allo scopo, e al venir meno con la legge 488 del 1992 dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Attraverso i patti territoriali il legislatore ha inteso creare una forte sinergia tra le iniziative dei diversi soggetti pubblici e privati interessati, per un'utilizzazione coordinata delle risorse finanziarie esistenti, laddove iniziative singolarmente considerate potrebbero determinare uno sviluppo distorto, squilibrato e non coordinato delle realtà socio-economiche locali, generando anche un numero inferiore di nuovi posti di lavoro.

Rispetto alla definizione riportata nell'articolo 8, la delibera del CIPE del 21 marzo 1997 ha ampliato l'area di intervento, consentendo la sottoscrizione dei patti territoriali in tutto il territorio nazionale. I finanziamenti, invece, saranno riservati solo alle aree depresse e avranno un *plafond* di cento miliardi per ciascun patto, destinati alle infrastrutture per una quota massima del 30 per cento. La stessa percentuale indica il sostegno minimo dell'investimento complessivo da parte dei sottoscrittori del patto.

Le intese fondate sulla concertazione e promosse dagli enti pubblici, dai privati e dalle organizzazioni dei lavoratori o degli imprenditori, devono essere sottoscritte da tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione. Ai patti possono anche partecipare le Regioni o le province autonome interessate, le banche e le finanziarie regionali, i consorzi di garanzia collettiva fidi e i consorzi di sviluppo industriale.

La rappresentazione, il controllo e il coordinamento del patto spetteranno ad un "soggetto responsabile", che potrà essere una società mista appositamente costituita oppure uno fra gli enti pubblici sottoscrittori. Ogni sei mesi il responsabile dovrà presentare al ministero del Bilancio una relazione sullo stato di attuazione, indicando i progetti non attivabili o incompleti e le risorse non utilizzate.

Nell'ultima delibera del CIPE viene ridefinito anche il ruolo del CNEL, ideatore dello strumento dei patti territoriali, che in futuro non dovrà più curare la predisposizione dei progetti, ma solo favorire la concertazione fra le parti.

È da sottolineare, infine, che per l'approvazione dei patti territoriali uno dei criteri preso in considerazione è la sussistenza di iniziative attuative di programmi di cooperazione regionale o interregionale con particolare riguardo alla cooperazione Nord-Sud.

I patti territoriali rappresentano una svolta nel metodo di approccio al problema dello sviluppo e l'esperienza in corso ha portato alla luce potenzialità finora inesprese, risorse nascoste, capacità di aggregazione insperate. Lo scambio che sta alla base del patto territoriale è semplice quanto cruciale per superare l'immobilismo soprattutto nel Sud: il sindacato dovrà assicurare la flessibilità nell'uso del lavoro; le imprese dovranno garantire gli investimenti e il rischio imprenditoriale; gli enti locali dovranno sforzarsi di essere interlocutori dinamici; le banche dovranno offrire tassi d'interesse non elevati.

Con i patti territoriali si passa dall'attesa del finanziamento e dal metodo dell'assistenzialismo, all'esercizio concreto del principio di sussidiarietà e a una scelta di sviluppo autopropulsiva. L'elevato numero di progetti presentati evidenzia l'entusiasmo degli amministratori che guardano con fiducia ai patti, soprattutto per gli effetti di riduzione della disoccupazione, ma anche per la possibilità di poter imboccare una strada nuova che esalta il loro ruolo di elementi centrali dello sviluppo delle proprie comunità e che sottolinea la necessità di assumere lo strumento della concertazione come nuova regola.

Proprio l'enfasi posta sulla concertazione può inficiare il livello di progettualità del patto territoriale. Tale progettualità non sempre si sostanzia in forma decisa perché la ricerca del consenso, che è alla base della concertazione, sminuisce la definizione di una rigorosa selezione tecnica dei progetti in grado di favorire il successo del patto territoriale stesso. Inoltre, i soggetti che aderiscono al patto non dispongono del *know-how* richiesto (Coppola, 1997). Come si avrà modo di valutare qui di seguito, questa è una delle ragioni fondamentali che ha limitato la presentazione di progetti di innovazione tecnologica nei patti territoriali caratterizzati da basso sviluppo economico.

### 5.1.1 Iniziative a favore dell'innovazione tecnologica nei patti territoriali

I progetti in cui si articolano attualmente i patti sono generalmente di tipo tradizionale. In particolare, i progetti di cui sono direttamente protagonisti gli enti locali hanno preferenzialmente carattere infrastrutturale, anche in questo caso di tipo tradizionale; risulta fondamentale far seguire rapidamente una seconda fase focalizzando l'attenzione sulle iniziative innovative, come cablaggio, centri di servizi, società miste e realizzare forme nuove e integrate di gestione dei servizi.

Tradizionali sono in genere anche i settori nei quali i patti territoriale tenteranno di creare nuova occupazione: agroalimentare, agroindustria, tessile, turismo, mobilio, etc (Tab. X).

Tabella x: I promotori e i settori interessati dai piani territoriali

<b>I promotori</b>		<b>I settori produttivi</b>	
Comuni	51	Agricoltura	55
Comunità montane	12	Artigianato	52
Province	37	Turismo	47
Camere di commercio	18	Industria	35
<i>Fonte: CNEL</i>		Ambiente	30
		Allevamento	18
		Servizi	18
		Pesca	16
		Estrazione	1
		Altri	6
		<i>Fonte: CNEL</i>	

Per consentire una valutazione precisa sulla predisposizione di progetti di innovazione nei patti territoriali si è focalizzata l'attenzione solo su quei patti che hanno già firmato il protocollo d'intesa e per i quali i progetti sono oramai da considerarsi definiti e dettagliati<sup>51</sup>. Inoltre, sono stati analizzati i patti territoriali per Napoli e per il distretto industriale delle valli Vibrata-Tordino-Vomano che allo stato attuale non hanno ancora stipulato il protocollo d'intesa. In particolare si evidenzia la

<sup>51</sup> I patti analizzati sono stati: Enna, Siracusa, Brindisi, Lecce, Nuoro, Caserta, Vibo Valentia, Benevento, Madonie, Caltanissetta, Palermo, Miglio d'oro, Rovigo.

predisposizione di servizi all'innovazione in quelle aree dove è già presente un tessuto industriale di piccole e medie imprese in grado di usufruirne i benefici. Si segnalano tra questi soprattutto i patti territoriali di Brindisi e Rovigo. Per i patti territoriali che hanno firmato il protocollo d'intesa, in tabella Y è stato riportato il numero dei progetti con contenuti innovativi.

Tabella y: Iniziative a favore dell'innovazione tecnologica nei patti territoriali

	<b>Numero patti territoriali</b>	<b>Numero progetti</b>
<b>Servizi innovativi</b>	3	4
<b>Finanziamenti agevolati</b>	1	1
<b>Progetti imprenditoriali</b>	4	126
<b>Nessun progetto</b>	6	0
<b>Totale</b>		131

Fonte: CNEL

Il patto territoriale di Benevento, sottoscritto da sindacati, Comune, e Camera di commercio, associazioni di categoria e 58 imprenditori, servirà a realizzare un centro di innovazione tecnologica (BIC-Business Information Center) e dare alla luce nuove imprese. Sono 23 su 58 le aziende selezionate per un investimento globale di 403 miliardi e una ricaduta occupazionale pari a 1.200 unità. All'interno del patto territoriale la costituzione del BIC ricopre un punto fondamentale e "potrà contribuire alla diffusione della cultura imprenditoriale e al rafforzamento del legame tra mondo della formazione, della ricerca e della produzione, indispensabile per la crescita del sistema produttivo."

Al patto territoriale della provincia di Lecce hanno aderito circa 300 aziende salentine e sono previsti investimenti per quasi 600 miliardi di lire destinati all'innovazione tecnologica, alle ristrutturazioni ambientali e al sostegno alle piccole e medie imprese. Il patto per la provincia di Lecce è il primo a prevedere esplicitamente l'intervento di una regione del nord, l'Emilia Romagna, per favorire la delocalizzazione di attività produttive<sup>52</sup>. In particolare la Regione Emilia Romagna curerà la realizzazione di un centro di servizi per il tessile-abbigliamento, uno dei settori di punta dell'economia locale, e supporterà le imprese emiliane-romagnole per l'accesso diretto ai finanziamenti previsti per quell'area. Per favorire gli investimenti in nuove tecnologie è stato attivato anche un fondo di dotazione con risorse della Provincia finalizzato a sostenere programmi di investimento in ricerca e sviluppo, sistemi di qualità (secondo le normative UNI EN ISO 9000) e adeguamento alla normativa in materia ambientale. La consistenza del fondo è di 15,6 miliardi e consentirà l'erogazione di finanziamenti agevolati a tasso zero per importi massimi di 500 milioni.

Uno dei principali obiettivi del patto territoriale di Brindisi è il miglioramento delle condizioni di sostegno alle piccole e medie imprese. Due sono i progetti relativi all'innovazione.

<sup>52</sup> Il collegamento con l'Emilia Romagna è dovuto ad un accordo di collaborazione tra i rispettivi consigli regionali.

- La realizzazione di un centro incubatore di imprese, sulla scorta delle esperienze simili già avviate nelle province limitrofe di Taranto e Lecce, rappresenterà una notevole occasione sinergica con la localizzazione all'interno del Parco Scientifico e Tecnologico dell'area Ionico-Salentina". Il completamento infrastrutturale della Cittadella della Ricerca prevede un investimento di 10 miliardi.
- La costituzione di un *Job Center* per la diffusione di tecnologie innovative applicate a componenti meccanici. "Obiettivo di questo progetto è quello di mettere le aziende del territorio in condizione di migliorare la loro competitività sui mercati nazionali e internazionali attraverso l'impiego dell'innovazione tecnologica per il miglioramento, la progettazione, prototipizzazione e riprogettazione di pezzi e componenti meccanici." I settori interessati: metalmeccanico, siderurgico, calzaturiero, tessile e orafa. L'investimento complessivo previsto è di 5,52 miliardi.

Nei patti territoriali di Vibo Valentia, Enna e Palermo le proposte di innovazione tecnologica provengono da progetti proposti dalle imprese. Nel patto territoriale di Vibo Valentia l'unico progetto innovativo riguarda il settore agroalimentare e per quello di Enna "si rileva la proposta di una società piemontese interessata a realizzare un centro di ricerca e produzione di modelli e studi aerodinamici". Nel patto territoriale di Palermo sono stati proposti dalle imprese progetti innovativi nel settore dell'ottica, della criotrasformazione, della plastica, delle telecomunicazioni tramite la industrializzazione di nuovi prodotti e l'ampliamento delle strumentazioni dei laboratori.

La concertazione tra i soggetti firmatari del patto territoriale di Rovigo individua quale obiettivo primario il consolidamento del sistema produttivo attraverso la realizzazione di iniziative imprenditoriali fondate sulle potenzialità di sviluppo endogeno, nonché attraverso l'introduzione di adeguate tecnologie innovative. "Il patto territoriale fonda pertanto la propria motivazione sulla peculiarità del sistema delle piccole e medie imprese produttive, la cultura industriale, l'innovazione tecnologica per l'aggregazione tra *partners* locali, nazionali ed esteri favorendo lo sviluppo della ricerca e risultando da traino per l'intera economia." In tabella. Z sono stati riportati il numero di progetti presentati suddivisi per settori e i relativi investimenti e incrementi occupazionali previsti, nonché i finanziamenti richiesti.

Il primo obiettivo fissato dal patto territoriale di Napoli è quello di favorire l'emersione, la cooperazione e lo sviluppo delle piccole imprese. Proprio alle piccole e medie imprese è destinato il progetto di un centro servizi da realizzare nell'area industriale di Caivano, che ha già ottenuto il finanziamento comunitario di 47,5 miliardi di lire. Si tratta del polo di servizi che sorgerà ad Afragola, con una specializzazione per la meccanica di precisione. Inoltre, il patto napoletano punta a migliorare le condizioni delle aree industriali esistenti di Pomigliano, Caivano e Acerra, ancora sprovviste di infrastrutture e servizi, e crearne una nuova sempre ad Afragola.

Tabella z: Progetti innovativi presenti nel patto territoriale di Rovigo

<b>Settori</b>	<b>Numero Domande</b>	<b>Investimenti (mld.)</b>	<b>Finanziamenti (mld.)</b>	<b>Aumento occupazione</b>
<b>Metalmecanica</b>	36	55,6	13,1	491
<b>Alimentare</b>	7	47,1	12,7	61
<b>Plastica</b>	7	10,6	2,3	65
<b>Chimica</b>	7	20,2	5,5	10
<b>Edilizia</b>	14	16,8	4,7	52
<b>Legno</b>	8	13,4	3,7	47
<b>Tessile</b>	9	32,9	9,1	231
<b>Servizi</b>	13	39,1	10,4	94
<b>Varie</b>	5	4,1	0,9	28
<b>Forte innovazione tecnologica</b>	11	300	45,5	1.102
<b>Totale</b>	117	539,8	107,9	2.181

Fonte: Patto territoriale di Rovigo

L'unico distretto industriale, individuato su delibera regionale ai sensi della Legge 317/95, che ha iniziato una proposta di patto territoriale è quello delle valli Vibrata-Tordino-Vomano nella provincia di Teramo. Tale distretto industriale ha un elevato grado di specializzazione nel settore tessile-abbigliamento e, in particolare, nell'abbigliamento rispetto al quale viene identificato. Il distretto mostra una certa specializzazione anche nel settore alimentare e presenta al suo interno due poli riguardanti la pelle e la meccanica. Il programma di intervento, oltre agli interventi in campo infrastrutturale, costituzione di nuove imprese e valorizzazione delle risorse umane, pone tra gli obiettivi prioritari del patto il rafforzamento del tessuto delle piccole e medie imprese attraverso supporti orientati in particolare:

- a favorire gli investimenti in nuove tecnologie, indispensabili per acquisire competitività sui mercati, attraverso l'attivazione di un Fondo a partecipazione pubblica finalizzato a sostenere programmi di investimento in ricerca e sviluppo e sistemi di qualità secondo le normative nazionali ed europee;
- ad attivare servizi reali e di supporto alla commercializzazione per l'accesso a più ampi mercati di consumo. Le azioni da avviare dovrebbero riguardare l'offerta di servizi reali innovativi, la creazione di reti di imprese, la promozione di consorzi e forme associative tra le piccole e medie imprese per la gestione comune di servizi e l'attivazione di partnership commerciali.

## 5.2 I contratti d'area

I contratti d'area si ispirano in linea di massima all'esperienza maturata per gli interventi realizzati a Napoli in occasione del G-7, che grazie al superamento delle barriere normative aveva consentito la rapida esecuzione dei progetti, e sono stati introdotti nel cosiddetto patto del lavoro firmato dal Governo e dalle parti sociali nel settembre del 1996.

In quella sede il contratto d'area è stato definito come “lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo in territori circoscritti, individuati nell'ambito delle aree in crisi già oggetto dell'attività del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che presentino requisiti di più rapida attivazione di investimenti, di disponibilità di aree attrezzate e di risorse provate o derivanti da interventi normativi”.

In definitiva le agevolazioni dei contratti d'area riguardano le zone nelle quali si è già attivato un circuito virtuoso di investimenti e di risorse.

Tuttavia, la disciplina del contratto d'area è stata approvata dal Parlamento in una versione modificata rispetto a quella originariamente proposta dal Governo. Tale modifica riguarda innanzitutto il divieto di riduzione dei trattamenti retributivi stabiliti dai contratti collettivi che, quindi, le parti sociali non potranno variare allorché stipuleranno un contratto d'area<sup>53</sup>.

Nel capitolo del Patto per il lavoro del 24 settembre 1996 dedicato al contratto d'area, le parti stipulanti avevano espressamente stabilito che “tali accordi potranno, tra l'altro, riguardare:... L'adozione di politiche salariali finalizzate a favorire l'avvio delle nuove attività produttive massimizzandone gli effetti occupazionali”. Non c'è dubbio che queste politiche salariali, frutto dell'accordo tra le parti sociali, erano finalizzate a un contenimento del costo del lavoro e, come si legge sempre nel Patto, “a determinare condizioni vantaggiose per l'attuazione di nuovi investimenti o ampliamenti di attività produttive esistenti”.

Oltre alla flessibilità nelle forme d'impiego e di remunerazione del fattore lavoro, è stata disattesa anche l'introduzione di procedure veloci per i diversi adempimenti burocratici connessi alla creazione di nuove iniziative imprenditoriali basate sulla *deregulation* normativa.

In definitiva la formula dei contratti d'area si sarebbe dovuta reggere su due aspetti. Da un lato l'accordo tra le parti sulle condizioni in azienda, compresa la flessibilità salariale. Dall'altro lato l'accordo quadro avrebbe dovuto indicare gli interventi da programmare, i tempi di esecuzione, le risorse disponibili. E, inoltre, le diverse competenze anche in deroga alla legislazione vigente, i poteri sostitutivi, le forme di conciliazione e di arbitrato.

Allo stato attuale lo strumento previsto nel Patto per il lavoro del 24 settembre '96 potrà essere impiegato nelle aree di crisi nell'ambito degli obiettivi 1, 2 e 5b, nelle aree di sviluppo industriale in declino dell'obiettivo 1 e nelle aree di insediamento delle piccole e medie imprese delle zone terremotate di Lucania e Campania, determinate in base all'articolo 32 della legge 219/81. L'iniziativa spetterà alla concertazione fra i sindacati e le organizzazioni imprenditoriali, ma i contratti saranno conclusi insieme all'amministrazione statale, alla Regione e agli enti locali interessati, mentre altri enti pubblici, le banche e gli operatori finanziari in genere potranno scegliere se partecipare o meno. Il coinvolgimento delle amministrazioni statali sarà assicurato dalla *Task force* sull'occupazione di Palazzo Chigi, che, inoltre, assisterà gli interessati nella fase preparatoria della sottoscrizione.

---

<sup>53</sup> La flessibilità salariale è stata già in parte introdotta. Basti pensare a Gioia Tauro dove è vero che vengono applicati i minimi contrattuali, ma il numero di ore retribuite è minore poiché una parte dell'orario viene dedicata a corsi di formazione che l'azienda non retribuisce.

Per l'attuazione dell'intesa, le amministrazioni e gli enti pubblici devono definire i rispettivi adempimenti, gli atti da adottare, indicandone anche i tempi di realizzazione. Ogni contratto d'area avrà comunque un responsabile, individuato fra i soggetti pubblici firmatari, con funzioni di coordinamento, indirizzo e verifica dell'esecuzione degli interventi, che, come per i patti, saranno sintetizzati nelle relazioni semestrali al ministero del Bilancio.

Gli incentivi alle imprese sono quelli delle leggi già in vigore. Il numero dei contratti d'area non sarà limitato. Per accedere ai meccanismi bisogna rispondere a tre condizioni: che ci siano aree industriali disponibili a basso costo, un pacchetto di investimenti disponibile, che sia già stato individuato un soggetto in grado di attivare i contributi comunitari.

La localizzazione naturale dei contratti d'area sarà in particolare nel Mezzogiorno, nelle aree di sviluppo industriale, nei nuclei di industrializzazione o nelle aree di crisi su cui opera la *task force* per l'occupazione della presidenza del Consiglio del Mezzogiorno o in aree industriali del *post* terremoto di Campania e Basilicata. Se invece a essere interessate saranno aree di crisi del Centro-Nord sarà necessario un decreto del presidente del Consiglio e il parere delle commissioni parlamentari competenti.

A promuovere i contratti d'area saranno i sindacati e le associazioni imprenditoriali che dovranno dimostrare l'esistenza di aree attrezzate per gli insediamenti produttivi, di progetti di investimento (che verranno poi esaminati dalle banche concessionarie) e di un soggetto intermediario che possa attivare sovvenzioni globali con la UE. Il compito di supervisore spetterà alla presidenza del Consiglio (in particolare al Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione) che dovrà coinvolgere tutte le amministrazioni statali interessate a sottoscrivere l'accordo e contemporaneamente aiutare i soggetti promotori a redigere il contratto.

Oltre all'elenco degli obiettivi e dei progetti di investimento, le amministrazioni (statali e locali) dovranno accordarsi tra loro per rendere celere la successiva attuazione del contratto con impegni precisi che consentiranno di derogare anche alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità compreso il controllo della Corte dei conti che sarà sempre successivo e non preventivo. E a un'amministrazione pubblica spetterà il compito di responsabile unico dell'accordo che consentirà di intervenire con poteri sostitutivi in caso di inadempienze e di assumere la veste di arbitro degli eventuali contrasti.



## 6. Bibliografia

Airi, *Guida alle agevolazioni per la ricerca industriale*, Sipi, Roma, 1991.

Banco di Napoli, *Guida ai patti territoriali*, Napoli, 1996.

Brancati, R., *Politiche industriali e regioni*, in *Rivista economica del Mezzogiorno*, n. 4, 1996, pp. 857-887.

CNEL, *Dossier: i patti territoriali*, Roma, maggio 1997.

Coppola F.S., “Una sfida per il Sud: i patti territoriali”, in *Rassegna economica*, n. 4 1996, pp. 981-1006

IMI, *Fondo Ricerca Applicata: relazione sull'attività nel 1993*, Roma, 1993

IMI, *Fondo Ricerca Applicata: relazione sull'attività nel 1994*, Roma, 1994

IMI, *Fondo Ricerca Applicata: relazione sull'attività nel 1995*, Roma, 1995

IMI, *Fondo Ricerca Applicata: relazione sull'attività nel 1996*, Roma, 1996

Lassini A., “La sperimentazione di un disegno, risultati e prospettive”, in Regione Lombardia (a cura di) *Le politiche industriali della Regione Lombardia: strategie, normative, attuazione*, 1995.

Manzi E, Manzi G., *Guida pratica ai finanziamenti agevolati per le imprese*, Il Sole 24ore, Milano, 1996.

Pedronetto G.M., *Comment réussir vos investiments en Italie*, Camera di Commercio Italiana per la Francia, Parigi, 1996.

Tattara G., “Piccola impresa, tecnologia e incentivi all'innovazione”, in *Economia e Società Regionale*, n. 2, 1996, pp.7-34.

## **7. Appendice 1 - Alcuni programmi regionali per l'innovazione e la qualità con fondi europei**

### **LIGURIA**

Le piccole e medie imprese industriali, le aziende artigiane e le imprese di servizio alla produzione operanti in Liguria hanno l'opportunità di utilizzare gli incentivi comunitari contemplati dal Fondo europeo di sviluppo regionale nelle aree obiettivo 5b.

Per agevolare gli investimenti sul versante dell'impatto ambientale sono a disposizione – questa volta non solamente degli artigiani ma anche delle piccole e medie imprese – 4,6 miliardi.

Sono considerati ammissibili al contributo gli interventi volti all'abbattimento di fattori inquinanti. Saranno di conseguenza finanziate: opere, impianti, attrezzature e apparecchiature legate alla riduzione della quantità e/o pericolosità dei rifiuti ed emissioni prodotti, compreso il recupero e il riciclaggio dei residui di lavorazione nonché la riduzione dell'inquinamento acustico; sistemi di controllo continuo e automatico delle emissioni inquinanti; modificazione dei cicli produttivi finalizzata all'introduzione di tecnologie più economiche e di minor impatto ambientale. Anche in questo caso è previsto un contributo pari al 30% della spesa ammissibile fermo restando il limite di 100 mila ECU.

Un terzo filone fa riferimento all'innovazione tecnologica. Quattro miliardi di fondo consentiranno l'attribuzione di contributi in conto capitale nella misura del 50% della spesa ammissibile entro il limite di 250 milioni per gli studi finalizzati alle introduzioni di tecnologie e di 50 milioni per quelli relativi alla qualità. Le iniziative finanziabili riguardano: studi di fattibilità per l'introduzione di nuove tecnologie attraverso programmi di ricerca applicata (sperimentazione, prototipizzazione); studi per l'introduzione di sistemi di qualità certificati e per la certificazione dei prodotti.

### **FRIULI VENEZIA GIULIA**

Le imprese friulane hanno a disposizione uno strumento importante per vedersi agevolati i propri investimenti in innovazione e in ricerca.

Ammontano infatti a oltre 14 miliardi di lire i finanziamenti a disposizione delle imprese per progetti di ricerca finalizzati all'innovazione di prodotto e di processo da realizzare nelle aree obiettivo 2 del Friuli Venezia Giulia (asse 2 – azione 2.2).

Gli interventi puntano a dare agli imprenditori la possibilità di sviluppare e rinnovare la qualità e la gamma dei prodotti e dei servizi, anche laddove mancano apposite unità dedicate ad attività di ricerca e sviluppo all'interno delle aziende: è possibile, infatti, ricevere contributi a fronte delle spese sostenute per commissionare, parzialmente o totalmente, studi ad *hoc* a centri esterni di ricerca.

Il compito di selezionare e individuare i progetti ai quali destinare i contributi spetta ad Area Science Park (il primo parco scientifico italiano), in collaborazione con la finanziaria regionale Friulia per quanto riguarda l'erogazione dei fondi. I centri e i laboratori di Area Science Park sono, inoltre, tra quelli qualificati alla stipulazione dei

contratti di ricerca applicata e di trasferimento tecnologico finanziabili con i fondi di obiettivo 2.

Possono presentare domanda le piccole e medie imprese impegnate in attività industriali o che forniscano, in via esclusiva, servizi alla produzione industriale, nonché tutte le imprese artigiane di produzione e di servizio alla produzione.

I benefici consistono nell'erogazione di contributi che possono arrivare a coprire fino al 50% del costo totale del progetto e che non sono cumulabili con altri contributi e agevolazioni pubbliche.

Sono ammessi ai contributi gli studi applicativi per la realizzazione di prodotti del tutto nuovi o con caratteristiche d'uso nuove, programmi di innovazione connessi all'introduzione di sistemi di qualità totale (anche ai fini della certificazione), progetti pilota, sviluppi di progetti ecocompatibili di interesse industriale, acquisizioni di brevetti, programmi e attività volti allo sviluppo dell'innovazione di prodotto e di processo anche condotti in collaborazione con università e centri di ricerca pubblici o privati iscritti all'albo della legge 46/82, nonché laboratori e istituti di ricerca riconosciuti dalla legge regionale 30/84.

Oltre al finanziamento di progetti per l'ammodernamento tecnologico delle imprese, le azioni di innovazione previste dall'obiettivo 2 nel Friuli Venezia Giulia comprendono un programma di formazione professionale per la creazione di manager dell'innovazione specializzati nel collegare il mondo della ricerca e quello delle imprese, capaci di promuovere e accompagnare i processi di trasferimento tecnologico. Il progetto è stato sviluppato da Area Science Park in collaborazione con esperti di alcune delle più importanti scuole di formazione manageriale presenti in Italia.

## **TOSCANA**

L'obiettivo che si propone la Regione Toscana è quello di far elaborare e attuare strategie aziendali volte ad adottare un sistema di qualità, migliorare la gestione e l'organizzazione aziendale, promuovere lo sviluppo della cooperazione fra le imprese, incentivare l'innovazione tecnologica, organizzativa e della commercializzazione.

Possono usufruire delle agevolazioni le piccole e medie imprese che effettuano lavorazioni di prodotti intermedi (parti, componenti, insiemi o attrezzature, servizi) realizzate per conto di altre imprese, su disegni o specifiche stabilite dai committenti stessi, nonché le imprese che effettuano lavorazioni per conto terzi su materiali o semilavorati eventualmente forniti dal committente.

I soggetti beneficiari devono avere la propria residenza operativa in un comune Obiettivo 2 o 5b. È tuttavia possibile coinvolgere nel progetto anche imprese fino a 500 dipendenti o aventi la sede operativa fuori dalle aree ammesse.

Possono essere agevolate le spese sostenute per consulenti, per l'acquisto di software (a esclusione dei programmi di natura gestionale), per il ricorso a laboratori esterni. Le suddette spese devono però essere sostenute nell'ambito dell'acquisizione di uno dei seguenti servizi: studi finalizzati all'innovazione tecnologica e organizzativa, studi sulle opportunità di mercato, indagini sulle tendenze delle domande, ricerca di contatti mirati, informazioni su possibili collaborazioni, promozioni commerciali su Paesi extra UE (con esclusione della partecipazione a manifestazioni espositive), uso di banche dati e repertori dell'offerta e della committenza, ricerca di agenti/rappresentanti, certificazione di sistemi di qualità, omologazione di prodotti, consulenza contrattuale,

incontri con la grande committenza, supporti per la partecipazione a seminari.

L'intervento previsto consiste in un contributo in conto capitale che non potrà comunque superare la misura massima del 50% della spesa globale prevista per lo svolgimento dell'attività. Il contributo verrà erogato per stato avanzamento lavori, anche se dietro comunicazione dell'avvio dell'attività potrà essere anticipato il 40% del contributo previsto.

Le domande verranno valutate in base ad alcuni criteri, quali: conformità con l'ambito e gli obiettivi del programma, interesse industriale del progetto, obiettivi/innovazione e risultati, soggetti proponenti, pianificazione del lavoro, gestione del progetto, durata e risorse.

## **UMBRIA**

La regione Umbria ha predisposto un Programma di Iniziativa Comunitaria per le piccole e medie imprese (PIC-PMI) per la realizzazione di piani strategici compreso l'avvio di nuove linee o il lancio di nuovi prodotti, limitatamente agli investimenti immateriali. Il programma nasce con l'intento di promuovere e sostenere operazioni di miglioramento degli aspetti organizzativi necessari ad introdurre strategie innovative nel processo tecnologico.

L'azione si svilupperà su tre tipologie di intervento sequenziali:

- *Ceck-up iniziale* per individuare eventuali esigenze di miglioramento, in particolare sul versante tecnologico e produttivo, Dalla presentazione dei risultati del *check* potrà scaturire, da parte dell'azienda, la volontà di investire tempo e risorse finanziarie in un'azione di miglioramento che va naturalmente prefigurata (massimo 10 milioni entro il limite del 80% della spesa).
- *Progettazione esecutiva* dell'intervento che identifichi meglio le carenze da aggredire, l'impegno reale per l'impresa, i tempi e le risorse per raggiungere l'obiettivo prefigurato. In questa fase, particolarmente delicata, si comporrà anche il team di risorse interne e consulenziali per la realizzazione della fase finale (massimo 20 milioni entro il limite del 50% della spesa).
- *L'azione di miglioramento* costituisce la fase di realizzazione del progetto, limitatamente alla fornitura di competenze professionali e di esperienze in campo tecnologico per seguire e supervisionare tecnicamente l'intero processo di riorganizzazione aziendale (massimo 100 milioni entro il limite del 50% della spesa).

## **PROGRAMMA RETEX**

Sette regioni italiane (Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo) hanno attivato le procedure per consentire alle imprese, l'accesso ai finanziamenti comunitari previsti dal programma Retex.

Questa iniziativa UE si pone l'obiettivo di promuovere il sostegno dei processi di riconversione e diversificazione produttiva, favorendo la creazione di nuovi posti di lavoro in quelle aree che hanno conosciuto un forte declino della presenza produttiva del settore tessile.

Quest'ultimo potrà, in altri termini, beneficiare di una duplice opportunità.

- La prima consiste nella possibilità di accelerare e completare il processo di riorganizzazione aziendale;
  - la seconda risiede nel poter favorire l'innesto e lo sviluppo di nuove specializzazioni produttive a fianco di quelle riconducibili al tessile abbigliamento.
- Il programma Retex dispone di risorse pubbliche pari a 81 milioni e 900mila ECU.

In Piemonte gli aiuti saranno indirizzati a sostenere investimenti finalizzati all'adozione di sistemi e procedure di qualità volti a incrementare la competitività aziendale. Gli investimenti in questione riguardano la consulenza, il *check-up* aziendale, attrezzature e macchinari. Il contributo viene concesso nella misura del 50% del costo dell'investimento ammesso, entro il limite di 100 milioni per intervento.

In Lombardia sono previste due tipologie di intervento. La prima consente di finanziare progetti di cooperazione interaziendali finalizzati a rafforzare soprattutto l'interscambio di informazioni e di conoscenze tecniche relative ai campi di attività comuni; costruire o implementare reti telematiche ovvero fra queste ultime e banche dati, sviluppare attività di ricerca, promuovere iniziative di marketing e commercializzazione. Le spese ritenute ammissibili riguardano: le attrezzature finalizzate al progetto; progettazione, acquisizione di marchi e *know-how*; reti di franchising; ricerche di mercato e reperimento di partnership tecnologiche o commerciali sui mercati esteri. I fondi disponibili ammontano a 3 miliardi. La seconda tipologia è rivolta al finanziamento di interventi di bonifica delle aree, recupero edilizio e ristrutturazione degli edifici dismessi. Le risorse a disposizione sono pari a 12 miliardi. La prima opportunità è riservata a centri di servizi alle imprese, consorzi aziendali, piccole e medie imprese industriali e del terziario. Alla seconda possono accedere, oltre alle piccole e medie imprese, le amministrazioni pubbliche locali, le società di intervento a maggioranza pubblica, centri di servizio. In entrambi i casi, per gli investimenti sostenuti dalle aziende, la quota di contributo erogabile sul singolo progetto è pari al 50% delle spese ammissibili, entro il limite di 100 mila ECU.

In Veneto il programma regionale riguarda esclusivamente le associazioni locali fra imprese. La sovvenzione non potrà superare il 65% della spesa ammissibile, fermo restando il limite dei 100 mila ECU. Tra gli interventi finanziati rientrano commercializzazione e diversificazione dei prodotti, miglioramento delle conoscenze tecniche, ricerca e sviluppo.

In Toscana, le sovvenzioni destinate alle piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione non potranno superare la misura massima del 50% della spesa globale ammissibile entro il limite di 200 milioni. Tra gli oneri che concorrono alla spesa rientrano: consulenze, uso di attrezzature per la durata del progetto, acquisto di software e di macchinari non direttamente legati alla produzione, personale interno tecnico. Le attività finanziabili risultano, sotto il profilo della tipologia, le seguenti: ricerca e sviluppo; adeguamento alle normative in materia di qualità del prodotto e del processo; operazioni di internazionalizzazione e organizzazione di servizi telematici.

In Umbria l'attuazione del programma Retex si concretizzerà nel decollo di una serie di iniziative quali: la costituzione di una Borsa della subfornitura tessile, la

riqualificazione ambientale di aree dismesse nonché il rafforzamento di fondi di garanzia a sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese.

Nelle Marche gli interventi incentivano la costituzione di associazioni locali fra imprese e puntano a favorire piani di ammodernamento aziendale. Per la prima misura sono ammessi al finanziamento i progetti per la cui realizzazione sono previsti costi ammissibili non inferiori a 100 milioni. L'intervento pubblico è pari al 50% della spesa. La seconda misura riguarda i piani di ammodernamento aziendale attinenti la ridefinizione organizzativa e produttiva delle imprese. Tali piani devono dimostrare una oggettiva capacità di apportare innovazioni nell'impresa con l'intento di conseguire un incremento della produttività e/o un miglioramento dell'impatto ambientale. Sono ammesse a contributo le spese per le retribuzioni di ingegneri, tecnici e dirigenti chiamati a collaborare dall'azienda per l'attuazione dei suddetti piani.

In Abruzzo il programma è rivolto, sotto il profilo territoriale, alle piccole e medie imprese operanti nelle province di Teramo, Chieti e Pescara. I settori industriali presso i quali potranno essere avviati investimenti suscettibili di finanziamento UE sono, oltre al tessile, i seguenti: pelle e cuoio, alimentari, meccanica leggera e componentistica, mobile e arredamento, elettronica, chimica e farmaceutica, ceramica, gomma, cartotecnica. Fermo restando che le agevolazioni a fondo perduto oscillano attorno al 60-70% della spesa ammissibile, nel cui ambito ai costi interni è riconosciuta una quota massima del 20%, le iniziative incentivate comprendono il sostegno: a interventi di consulenza nella qualità, nel marketing, nel controllo di gestione; agli investimenti nel cad-cam ovvero nella depurazione e stoccaggio rifiuti.

WORKING PAPER SERIES (1997-1993)

**1997**

- 1/97 *Multinationality, diversification and firm size. An empirical analysis of Europe's leading firms*, by Stephen Davies, Laura Rondi and Alessandro Sembenelli, January
- 2/97 *Qualità totale e organizzazione del lavoro nelle aziende sanitarie*, by Gian Franco Corio, January
- 3/97 *Reorganising the product and process development in Fiat Auto*, by Giuseppe Calabrese, February
- 4/97 *Buyer-supplier best practices in product development: evidence from car industry*, by Giuseppe Calabrese, April
- 5/97 *L'innovazione nei distretti industriali. Una rassegna ragionata della letteratura*, by Elena Ragazzi, April
- 6/97 *The impact of financing constraints on markups: theory and evidence from Italian firm level data*, by Anna Bottasso, Marzio Galeotti and Alessandro Sembenelli, April
- 7/97 *Capacità competitiva e evoluzione strutturale dei settori di specializzazione: il caso delle macchine per confezionamento e imballaggio*, by Secondo Rolfo, Paolo Vaglio, April
- 8/97 *Tecnologia e produttività delle aziende elettriche municipalizzate*, by Giovanni Fraquelli and Piercarlo Frigero, April
- 9/97 *La normativa nazionale e regionale per l'innovazione e la qualità nelle piccole e medie imprese: leggi, risorse, risultati e nuovi strumenti*, by Giuseppe Calabrese, June
- 10/97 *European integration and leading firms' entry and exit strategies*, by Steve Davies, Laura Rondi and Alessandro Sembenelli, April
- 11/97 *Does debt discipline state-owned firms? Evidence from a panel of Italian firms*, by Elisabetta Bertero and Laura Rondi, July
- 12/97 *Distretti industriali e innovazione: i limiti dei sistemi tecnologici locali*, by Secondo Rolfo and Giampaolo Vitali, July
- 13/97 *Costs, technology and ownership form of natural gas distribution in Italy*, by Giovanni Fraquelli and Roberto Giandrone, July
- 14/97 *Costs and structure of technology in the Italian water industry*, by Paola Fabbri and Giovanni Fraquelli, July
- 15/97 *Aspetti e misure della customer satisfaction/dissatisfaction*, by Maria Teresa Morana, July
- 16/97 *La qualità nei servizi pubblici: limiti della normativa UNI EN 29000 nel settore sanitario*, by Efisio Ibba, July
- 17/97 *Investimenti, fattori finanziari e ciclo economico*, by Laura Rondi and Alessandro Sembenelli, rivisto sett. 1998
- 18/97 *Strategie di crescita esterna delle imprese leader in Europa: risultati preliminari dell'utilizzo del data-base Ceris "100 top EU firms' acquisition/divestment database 1987-1993"*, by Giampaolo Vitali and Marco Orecchia, December
- 19/97 *Struttura e attività dei Centri Servizi all'innovazione: vantaggi e limiti dell'esperienza italiana*, by Monica Cariola, December
- 20/97 *Il comportamento ciclico dei margini di profitto in presenza di mercati del capitale meno che perfetti: un'analisi empirica su dati di impresa in Italia*, by Anna Bottasso, December

**1996**

- 1/96 *Aspetti e misure della produttività. Un'analisi statistica su tre aziende elettriche europee*, by Donatella Cangialosi, February
- 2/96 *L'analisi e la valutazione della soddisfazione degli utenti interni: un'applicazione nell'ambito dei servizi sanitari*, by Maria Teresa Morana, February
- 3/96 *La funzione di costo nel servizio idrico. Un contributo al dibattito sul metodo normalizzato per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato*, by Giovanni Fraquelli and Paola Fabbri, February
- 4/96 *Coerenza d'impresa e diversificazione settoriale: un'applicazione alle società leaders nell'industria manifatturiera europea*, by Marco Orecchia, February
- 5/96 *Privatizzazioni: meccanismi di collocamento e assetti proprietari. Il caso STET*, by Paola Fabbri, February
- 6/96 *I nuovi scenari competitivi nell'industria delle telecomunicazioni: le principali esperienze internazionali*, by Paola Fabbri, February
- 7/96 *Accordi, joint-venture e investimenti diretti dell'industria italiana nella CSI: Un'analisi qualitativa*, by Chiara Monti and Giampaolo Vitali, February
- 8/96 *Verso la riconversione di settori utilizzatori di amianto. Risultati di un'indagine sul campo*, by Marisa Gerbi Sethi, Salvatore Marino and Maria Zittino, February
- 9/96 *Innovazione tecnologica e competitività internazionale: quale futuro per i distretti e le economie locali*, by Secondo Rolfo, March

- 10/96 *Dati disaggregati e analisi della struttura industriale: la matrice europea delle quote di mercato*, by Laura Rondi, March
- 11/96 *Le decisioni di entrata e di uscita: evidenze empiriche sui maggiori gruppi italiani*, by Alessandro Sembenelli and Davide Vannoni, April
- 12/96 *Le direttrici della diversificazione nella grande industria italiana*, by Davide Vannoni, April
- 13/96 *R&S cooperativa e non-cooperativa in un duopolio misto con spillovers*, by Marco Orecchia, May
- 14/96 *Unità di studio sulle strategie di crescita esterna delle imprese italiane*, by Giampaolo Vitali and Maria Zittino, July. **Not available**
- 15/96 *Uno strumento di politica per l'innovazione: la prospezione tecnologica*, by Secondo Rolfo, September
- 16/96 *L'introduzione della Qualità Totale in aziende ospedaliere: aspettative ed opinioni del middle management*, by Gian Franco Corio, September
- 17/96 *Shareholders' voting power and block transaction premia: an empirical analysis of Italian listed companies*, by Giovanna Nicodano and Alessandro Sembenelli, November
- 18/96 *La valutazione dell'impatto delle politiche tecnologiche: un'analisi classificatoria e una rassegna di alcune esperienze europee*, by Domiziano Boschi, November
- 19/96 *L'industria orafa italiana: lo sviluppo del settore punta sulle esportazioni*, by Anna Maria Gaibisso and Elena Ragazzi, November
- 20/96 *La centralità dell'innovazione nell'intervento pubblico nazionale e regionale in Germania*, by Secondo Rolfo, December
- 21/96 *Ricerca, innovazione e mercato: la nuova politica del Regno Unito*, by Secondo Rolfo, December
- 22/96 *Politiche per l'innovazione in Francia*, by Elena Ragazzi, December
- 23/96 *La relazione tra struttura finanziaria e decisioni reali delle imprese: una rassegna critica dell'evidenza empirica*, by Anna Bottasso, December

#### 1995

- 1/95 *Form of ownership and financial constraints: panel data evidence on leverage and investment choices by Italian firms*, by Fabio Schiantarelli and Alessandro Sembenelli, March
- 2/95 *Regulation of the electric supply industry in Italy*, by Giovanni Fraquelli and Elena Ragazzi, March
- 3/95 *Restructuring product development and production networks: Fiat Auto*, by Giuseppe Calabrese, September
- 4/95 *Explaining corporate structure: the MD matrix, product differentiation and size of market*, by Stephen Davies, Laura Rondi and Alessandro Sembenelli, November
- 5/95 *Regulation and total productivity performance in electricity: a comparison between Italy, Germany and France*, by Giovanni Fraquelli and Davide Vannoni, December
- 6/95 *Strategie di crescita esterna nel sistema bancario italiano: un'analisi empirica 1987-1994*, by Stefano Olivero and Giampaolo Vitali, December
- 7/95 *Panel Ceris su dati di impresa: aspetti metodologici e istruzioni per l'uso*, by Diego Margon, Alessandro Sembenelli and Davide Vannoni, December

#### 1994

- 1/94 *Una politica industriale per gli investimenti esteri in Italia: alcune riflessioni*, by Giampaolo Vitali, May
- 2/94 *Scelte cooperative in attività di ricerca e sviluppo*, by Marco Orecchia, May
- 3/94 *Perché le matrici intersettoriali per misurare l'integrazione verticale?*, by Davide Vannoni, July
- 4/94 *Fiat Auto: A simultaneous engineering experience*, by Giuseppe Calabrese, August

#### 1993

- 1/93 *Spanish machine tool industry*, by Giuseppe Calabrese, November
- 2/93 *The machine tool industry in Japan*, by Giampaolo Vitali, November
- 3/93 *The UK machine tool industry*, by Alessandro Sembenelli and Paul Simpson, November
- 4/93 *The Italian machine tool industry*, by Secondo Rolfo, November
- 5/93 *Firms' financial and real responses to business cycle shocks and monetary tightening: evidence for large and small Italian companies*, by Laura Rondi, Brian Sack, Fabio Schiantarelli and Alessandro Sembenelli, December

Free copies are distributed on request to Universities, Research Institutes, researchers, students, etc.

**Please, write to:**

MARIA ZITTINO, Working Papers Coordinator, CERIS-CNR

Via Real Collegio, 30; 10024 Moncalieri (Torino), Italy

Tel. +39 011 6824.914; Fax +39 011 6824.966; [m.zittino@ceris.cnr.it](mailto:m.zittino@ceris.cnr.it); <http://www.ceris.cnr.it>